

# Controllo giudiziario delle operazioni di credito

Calcolo del t(a)eg nella verifica del  
superamento della soglia dell'usura  
con particolare riguardo all'apertura di credito in  
conto corrente ed ai finanziamenti sbf

## Sommario:

### Premessa

1. Disinformazione sulla legge antiusura 108/96
2. Innovazioni “di sistema” introdotte dalla legge 108/96
3. Mancato recepimento delle innovazioni
4. Disinformazione sul calcolo del t(a)eg
5. Interessi di mora e Commissione massimo scoperto
6. La perizia per verificare il supero del tasso soglia
7. Quesito/Istruzioni per il calcolo del t(a)eg
8. Disinformazione sull’efficacia della nuova legge antiusura per i contratti stipulati prima del 1996
9. Disinformazione sulla prescrizione delle contestazioni relative ai saldi dei conti correnti
10. Disinformazione sui benefici concessi a chi denuncia l’usura, anche se operata dalle banche
11. Il dolo nel reato di usura
12. Conclusioni

### Allegati:

- a) Indice delle Istruzioni per la rilevazione del teg medio inviate dalla Banca d’Italia alle banche
- b) Principali norme penali/civili antiusura (con interpolazioni di chiarimento).

## Premessa

Questo elaborato non vuole essere un saggio giuridico sui problemi civili, penali ed amministrativi relativi all'applicazione della **normativa antiusura** e pertanto, nelle note, oltre a tentare di illustrare l'argomento, si rinvia ad alcuni recenti testi o saggi o a siti internet, in cui sono reperibili altre informazioni per chi volesse approfondire i molti temi che attengono a questa delicata materia e che qui sono solo in minima parte citati.

L'intenzione dell'autore è solo quella di illustrare alcune (elementari) nozioni giuridiche che è necessario conoscere per poter effettuare, a norma di legge, (in particolare) il calcolo del tasso annuo, effettivo e globale [t(a)eg] nelle operazioni bancarie collegate ai conti correnti, ai fini del **controllo del superamento del tasso soglia** dell'usura, considerato che, su tale argomento, ho constatato una diffusa e (a mio modesto avviso) solo in parte giustificata, ignoranza, anche da parte di molti operatori professionali direttamente coinvolti (bancari, magistrati, avvocati e periti).

## 1. Disinformazione sulla legge antiusura 108/96

A proposito dei controlli sulle operazioni di finanziamento in essere tra le banche e le imprese (e i cittadini), dopo aver approfondito i contenuti della legge 7 marzo 1996, n. 108 e le varie interpretazioni finora circolate, sono infatti giunto alla conclusione che c'è stata molta disinformazione sulla materia (non saprei se dolosa o colposa).

L'Associazione Bancaria Italiana e la Banca d'Italia (enti privati), tramite convegni e scritti di autori a loro vicini (di cui si possono fornire copiose prove) hanno infatti fatto circolare, per più di dieci anni, l'idea che la legge 108/96 altro non fosse che un semplice aggiornamento dell'**art. 644 codice penale** in vigore fino ad allora.

Secondo la "vulgata" la necessità di una modifica della norma sull'usura era stata causata dallo sviluppo della criminalità organizzata (racket) e la nuova legge avrebbe colpito, come la precedente, gli usurai (prestatori di danaro ad interesse eccessivo) collegati a questa criminalità, che approfittavano dello stato di bisogno del debitore; era però certo che la nuova legge non riguardasse le banche le quali non facevano usura per definizione, visto che (di norma) prestano i soldi solo a chi già li ha (o quantomeno possiede garanzie sufficienti) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel documento *Prevenzione dell'usura ed evoluzione dei mercati creditizi* (in [www.dirittoefinanza.it](http://www.dirittoefinanza.it)), presentato il 27 marzo 2007 alla Commissione Giustizia del Senato, il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, **Carosio**, ha ancora affermato (ben **sapendo di mentire**): "Presupposto dell'usura è che la vittima non abbia accesso al credito bancario, per motivi oggettivi o soggettivi"; questa infondata affermazione segue un accurato esame della legge 108/96, di cui la Banca d'Italia chiede però la modifica. Anche il Governo sembra, finora, ritenere che l'usura bancaria non esista (vedi **AA.VV. Il rischio usura nelle province italiane**, Ministero Tesoro 2004) e le associazioni antiracket ed antiusura (finanziate dal Governo) hanno sostanzialmente aderito a questa impostazione (vedi, per tutti, **Busà - La Rocca** *L'usura, le usure*, Edizioni Commercio 2006); si sono adeguati pure i giuristi ed i sociologi (vedi, da ultimo, **Spina - Stefanizzi** *L'usura*, B. Mondadori 2007) e perfino la maggior parte dei religiosi non osa pensare che i gestori del moderno sistema bancario possano commettere il peccato di usura (cfr. **AA.VV. Chiesa, usura e debito estero**, Ed. Vita e Pensiero 1998) che, per la dottrina cattolica, è riconducibile al furto (cfr. **Vismara** *Oltre l'usura La Chiesa moderna e il prestito ad interesse*, Rubettino 2004); solo a **settembre 2008**, nello studio dell'**Osservatorio socio-economico sulla criminalità** del CNEL *Usura, diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*, nelle pag. 47-51, viene inserito finalmente un capitolo sulle banche dove, per la prima volta, un ente dello stato dice che si,

In realtà la legge 108/96, oltre che tentare di colpire più efficacemente l'usura "criminale", aumentando le pene <sup>2</sup> e predisponendo un apparato amministrativo, di assistenza per le vittime di questo tipo di reato (con a capo un Commissario governativo), ha anche previsto (indirettamente) un nuovo sistema di controllo giudiziario per tutte le operazioni di credito, in particolare per quello bancario <sup>3</sup>.

La legge <sup>4</sup> ha infatti individuato, con appositi decreti ministeriali, una decina di categorie (omogenee) di operazioni di credito <sup>5</sup> e stabilisce, ogni tre mesi, per ognuna di loro, il tasso limite, da utilizzare per determinare gli interessi (globali) massimi che il debitore deve pagare; il tasso limite individuato è un tasso annuale, cioè rapportato ad

---

forse è vero che le banche possono fare usura, visto che talvolta la magistratura le condanna.

<sup>2</sup> Art. 644, comma 1, c.p. *La pena per il reato di usura, consiste nella reclusione da [uno a sei (dal 1997 al 2005)] due a dieci anni e la multa da [lire sei milioni a lire trenta milioni (dal 1997 al 2000)] euro 5.000 a euro 30.000.* Le pene fino al 1996 erano la reclusione fino a due anni e la multa da 40 mila ad 800 mila lire; le pene stabilite con la riforma del 1996, indicate tra parentesi, sono state ulteriormente aumentate dall'art. 2 della legge 251/05.

Art. 644, comma 5, seconda parte, c.p. *Le pene ... sono aumentate da un terzo alla metà:*

- *se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;*
- *se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;*
- *se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;*
- *se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;*
- *se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.*

A queste circostanze aggravanti specifiche possono eventualmente aggiungersi l'aggravante generica della continuazione (più violazioni della stessa disposizione) e quelle comuni del danno rilevante, dell'aggravamento delle conseguenze, della violazione dei doveri del servizio pubblico e dell'abuso delle relazioni d'ufficio. Nel caso dell'usura bancaria il reato sarà pertanto pluriaggravato e rileverà necessariamente anche, ex art. 110 c.p., il concorso di più persone (amministratori, responsabili di area, direttore della filiale), con le relative circostanze aggravanti (essere più di cinque e determinare altri a commettere il reato).

<sup>3</sup> Per una completa illustrazione della legge 108/96, sia sotto il profilo penale che civile ed amministrativo, vedi **Bonora** *L'usura*, Cedam 2007 ed **E. Gianfelici - F Gianfelici** *Le misure contro l'usura*, Giuffrè 2004; in questi testi però manca l'esplicita ammissione che anche le normali operazioni bancarie sono soggette a questa normativa e perciò non viene detto cosa fare nell'ipotesi in cui si constati che c'è usura anche in questo tipo di finanziamenti, perché si è sempre evitato sollevare questo problema, da parte di tutti e anche solo come pura ipotesi.

<sup>4</sup> Art. 644, comma 1, c.p. : **Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito ...**

Art. 644, comma 3, c.p., prima parte: **La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.**

<sup>5</sup> Art. 2, comma 1, legge 108/96 prima parte: **Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, ... riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ... nel corso del trimestre precedente per operazioni [di credito] della stessa natura.**

Art 2, comma 2, legge 108/96: **La classificazione delle operazioni [di credito] per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie é effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano**

un prestito della durata di 365/366 giorni e globale, comprensivo cioè sia degli interessi effettivi (a qualsiasi titolo dovuti) <sup>6</sup> che delle commissioni e delle spese connesse al prestito (escluse solo imposte e tasse).

La legge, in pratica, stabilisce la somma di danaro (o altra utilità) massima che può essere corrisposta per una specifica operazione di credito, indica cioè gli **interessi** (globalmente intesi) massimi che possono essere pattuiti/richiesti per un prestito; il prestito riguarda, in genere, un'altra somma di danaro (il "capitale").

Gli interessi (effettivi) sono infatti **"frutti civili" del capitale**, ai sensi dell'art. 820 c.c., cioè un'obbligazione accessoria di quella relativa al capitale; il tasso annuale più alto (il limite massimo) che, dal 1996, si può legalmente concordare per un prestito, si denomina "tasso soglia" <sup>7</sup>.

La legge però non stabilisce direttamente il tasso soglia delle varie tipologie di operazioni finanziarie/creditizie, perché questo dato si ricava dall'aumento del 50% della "media dei tassi medi (ordinari)" praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre precedente, relativamente ad ogni categoria (omogenea) di operazioni; la media dei tassi ordinari, per le varie categorie di prestiti, è rilevata dagli organi di vigilanza sul mercato del credito (Banca d'Italia e Ufficio Cambi) ed i tassi

---

*dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta ufficiale.* Le categorie sono state inizialmente così individuate dal Ministro: 1) aperture di credito in conto corrente, 2) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, 3) crediti personali e finalizzati, 4) operazioni di factoring, 5) operazioni di leasing, 6) mutui, 7) altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine (DM 23 settembre 1996); successivamente la categoria 3 è stata suddivisa in crediti personali e crediti finalizzati all'acquisto rateale (DM 22 settembre 1998, modificato dal DM 4 aprile 2001) e sono state aggiunte le seguenti categorie: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (DM 24 settembre 1997), credito revolving e con utilizzo di carte di credito (DM 18 settembre 2003). La definizione delle operazioni di credito (categorie omogenee) non si trova nei decreti ministeriali annuali, ma nelle **Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura** emanate dalla Banca d'Italia (vedi *ultra* nota 35).

<sup>6</sup> Per **"interessi"**, nel contesto della legge antiusura, si deve intendere il "corrispettivo" della prestazione effettuata dall'usuraio, poiché, nel primo comma dell'art. 644 c.p., si parla non solo di danaro, ma anche di altri vantaggi usurari; in tal senso, ad es., **Manna**, *La nuova legge sull'usura - Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Utet, 1997; per interessi (monetari) **"effettivi"** si intendono, a mio avviso, quelli dovuti a qualsiasi titolo e di qualsiasi denominazione [nominali (semplici), composti (semplici + anatocismo), di mora ecc.], purché espressi in percentuale ("frutti civili") del capitale prestato, tenuto conto che, di solito, nel contratto si indicano espressamente solo gli interessi semplici (nominali); per interessi **"globali"** si intendono invece gli interessi effettivi (espressi in percentuale) sommati alle commissioni e alle altre spese connesse al credito, cioè tutte le somme e/o gli altri "vantaggi" pattuiti/corrisposti in ragione del capitale prestato e non espressi solo in percentuale (le "commissioni" e le "spese" non sono considerate "frutti civili", ma dei normali corrispettivi), la **nozione** di interessi globali è pertanto **più ampia** della nozione di interessi effettivi (frutti civili); per il calcolo degli interessi effettivi vedi *ultra* note 60 e 61.

<sup>7</sup> Art. 644, comma 3, c.p., seconda parte ... Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso-soglia trimestrale, e gli altri vantaggi o compensi che ... risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro ... quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Quando la promessa o la dazione non riguardano il danaro si parla di "usura reale", ma questa figura è di difficile individuazione, mancando un parametro oggettivo (il tasso soglia); a mio avviso, in questi casi, bisognerebbe innanzi tutto effettuare una stima del valore monetario degli "altri vantaggi e compensi" per poter poi effettuare il calcolo del taeg ed il successivo raffronto con il tasso soglia.

“statisticamente medi” (i “valori medi”) sono poi pubblicati trimestralmente, a cura del Ministero del Tesoro (ora dell’Economia), nella Gazzetta ufficiale <sup>8</sup>.

Si può perciò affermare che il tasso soglia è stabilito dagli stessi operatori del mercato del credito (le banche), non dall’autorità amministrativa <sup>9</sup>.

Il superamento del tasso soglia fa sì che, a norma di legge, qualsiasi tipo di credito promesso/concesso sia “oggettivamente” considerato usuraio <sup>10</sup> e ciò comporterebbe, sotto il profilo delle norme che regolano i prestiti, ai sensi dell’**art. 1815 codice civile** (novellato anch’esso dalla legge 108/96), la restituzione (o la non debenza) di tutti gli interessi (globalmente intesi) percepiti e/o richiesti, anche di quelli “leciti” (inferiori al

---

<sup>8</sup> *Art. 2, comma 4, legge 108/96: Il limite ... oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio [t(a)egm] risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale ... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito é compreso, **umentato della metà.***

*Art. 2, comma 1, legge 108/96 seconda parte: I **valori medi** [t(a)egm] derivanti [dalla rilevazione trimestrale], corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono **pubblicati ... nella Gazzetta ufficiale.***

Il Ministro ha precisato, nei decreti annuali di classificazione (visto l’art 2, comma 2, legge 108/96), che la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, nella rilevazione trimestrale dei dati, avranno riguardo anche “*all’importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio*”; in conseguenza di questa disposizione la rilevazione trimestrale viene effettuata distinguendo alcune categorie anche per **classi di importo e di rischio**; i tassi (annui) effettivi globali medi [t(a)egm] pubblicati sono circa **una ventina** e conseguentemente sono altrettanti anche i **tassi soglia** [t(a)egm + 50%]. Per le modalità di **rilevazione** dei tassi ordinari vedi *ultra* note 35 e 36. La prima **pubblicazione** è stata effettuata con il DM 22 marzo 1997 (in G.U. n. 76 del 2 aprile 1997), ma è relativa ai tassi globali medi del IV° trimestre 1996 e perciò i **tassi soglia** sono **entrati in vigore dal 1° gennaio 1997** ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 108/96, il quale prevedeva che, dal 24 marzo 1996 (data di entrata in vigore della legge 108/96) e fino alla prima pubblicazione in G.U. del tasso globale medio, fosse punito come usuraio *chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, **interessi o altri vantaggi** che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano **sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.*** (cd. usura transitoria).

<sup>9</sup> Il fatto che un elemento del reato (il tasso soglia) non sia indicato direttamente dalla norma penale ha dato adito al sospetto che il nuovo art. 644 c.p. violi il principio di legalità, fissato dall’art. 25 della cost. e dall’art. 1 del c.p. (deve essere una legge e non un atto amministrativo, a stabilire la norma penale), ma la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che per soddisfare questo principio basta che la legge stabilisca con sufficiente determinatezza i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti del provvedimento amministrativo che integra la norma penale e ciò sembra essere il caso della norma antiusura, soprattutto considerando che le alternative sono: affidarsi all’arbitrio del giudice (come nel precedente art. 644) o indicare nella legge i tassi soglia, con la conseguente eccessiva rigidità del sistema. Sul punto vedi **Catania Usura, profili penali e civili**, Utet 2006 pag. 60 (per una illustrazione delle varie posizioni) e da ultimo **Capoti Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale** in Riv. trim. dir. pen. economia - 2007/3 pagg. 631-642, il quale ritiene che le norme amministrative abbiano anche recepito le “Istruzioni” della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi e che pertanto il calcolo, per verificare se gli interessi sono usurari o meno, sia da effettuare utilizzando la formula contenuta nelle “Istruzioni” suddette (contra vedi *ultra* note 39, 42 e 85).

<sup>10</sup> Un altro esempio della disinformazione sistematica condotta sulla legge 108/96 sta nel fatto che alcuni autori non denominano la fattispecie di reato delineata dalla prima parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. “usura oggettiva”, come sarebbe logico (in contrapposizione all’ “usura soggettiva” della seconda parte del citato terzo comma), bensì *usura presunta* (Capoti, cit.) o *astratta* (**Rabitti Contratto illecito e norma penale** Giuffrè, 2000) lasciando così intendere che si potrebbe fornire una prova contraria, anche se il tasso effettivo fosse superiore al tasso soglia.

tasso soglia o conformi al tasso legale) <sup>11</sup>.

Penalmente (ex art. 112 cost. e 50 c.p.c.), l'accertamento, anche in sede civile, del supero del tasso soglia, comporterebbe l'apertura di un'indagine, da parte del Pubblico ministero, per individuare il colpevole (o i colpevoli, se il reato è commesso da più persone), essendo l'usura un reato perseguibile d'ufficio <sup>12</sup>.

Prima della legge 108/96 non esisteva alcun limite legale al tasso (il corrispettivo) di un prestito, perché l'usura non era conseguenza solo del superamento di un tasso oggettivamente elevato (la cui individuazione era però lasciata alla discrezionalità del giudice), ma era condizionata anche ad un elemento soggettivo: "l'approfittamento dello stato di bisogno", difficile da provare <sup>13</sup>.

Anche nel sistema antiusura post '96 la promessa o la dazione di interessi relativa ad un **tasso globale** inferiore al tasso soglia, ma comunque sproporzionato, ed in danno di chi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, configura il reato di **usura soggettiva**, punito sia penalmente che civilisticamente allo stesso modo dell'usura "oggettiva" <sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Art. 1815, secondo comma, c.c.: *Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*. Questa nova norma è entrata in vigore il 14 marzo 1996; la norma vigente tra il 1942 ed il 1996 prevedeva solamente il ricalcolo degli interessi al tasso legale. Il tasso legale è il tasso stabilito dalla legge e si applica quando non è stato concordato, per iscritto, un tasso superiore (art. 1284 c.c.); per le questioni relative allo **jus superveniens** nei contratti bancari stipulati ante '96 vedi *ultra* § 8.

<sup>12</sup> Art. 50 c.p.p. Il p.m. esercita l'azione penale d'ufficio quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. L'art. 335 c.p.p. prevede che il p.m. iscriva immediatamente la notizia ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nell'apposito registro e ciò, a volte, è fonte di equivoci in quanto l'**usura**, essendo un **reato contratto**, esiste perché esiste il contratto usurario (la legge punisce il fatto stesso della conclusione del contratto); su questo tema vedi **A. Riccio** *Il contratto usurario nel diritto civile*, Cedam 2002 e **Liberati** *Contratto e reato*, Giuffrè 2004 e per l'aspetto penale vedi *ultra* nota 88. Non c'è dubbio che i **risvolti civilistici** ed **amministrativi** del reato di usura sono indipendenti dall'elemento soggettivo del reato e pertanto, a mio avviso, l'eventuale archiviazione di una notizia di reato d'usura, per mancanza del dolo nel soggetto iscritto, è ininfluente nelle altre sedi (sul dolo nel reato di usura vedi però *ultra* § 9). Oltre alla nullità (relativa) di cui all'art. 1815 c.c., che interessa direttamente la vicenda contrattuale (vedi nota precedente), fin dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, imprenditori e professionisti che denunciano l'usura hanno infatti accesso ai benefici della legge 44/99 [concessione di un mutuo senza interesse (art. 14, secondo comma, legge 108/96) e sospensione dei termini (vedi *ultra* nota 23)] indipendentemente dall'accertamento degli autori del reato. Sul diritto ai benefici della legge 44/99 **anche** per gli **usurati "bancari"** vedi il **Parere CdS** n. 2879 del 3/12/2007 in [www.orsiniemidio.it](http://www.orsiniemidio.it) (dato al Commissario antiracket/antiusura su di un ricorso al Presidente della Repubblica relativo al diniego della concessione del mutuo senza interessi chiesto dal sig. Orsini, un imprenditore di Ascoli Piceno, che aveva denunciato per usura varie banche). Nel caso dell'usura soggettiva permane, logicamente, la valutazione di una componente personale, relativa però alla parte lesa (vedi nota successiva).

<sup>13</sup> Nel sistema post '96 "l'approfittamento dello stato di bisogno" costituisce un'aggravante del reato di usura (art. 644, comma 5, *supra* nota 2).

<sup>14</sup> Art. 644, comma 3, c.p., seconda parte, *supra* nota 7 e logicamente, anche in questo caso, potrebbe sussistere l'aggravante dell' "approfittamento"; lo "stato di bisogno" è infatti una situazione, di disagio socio-economico, più grave della "difficoltà economica o finanziaria".

L'introduzione di un limite oggettivo (non discrezionale) e incondizionato, a mio avviso, è stata determinata, oltre che per combattere più efficacemente l'usura criminale, anche dal fatto che il **sistema bancario**, nei primi anni '90, è stato **privatizzato**<sup>15</sup> e perciò era necessario un diverso tipo di controllo per il settore.

Quando il sistema del credito era sostanzialmente pubblico, le banche (il mercato legale del credito) erano sottoposte ad un controllo "sociale", tramite i rappresentanti della politica, dei sindacati e della burocrazia che sedevano nei vari consigli<sup>16</sup> ed inoltre il governo, tramite i meccanismi che causavano l'inflazione (il c.d. "signoraggio")<sup>17</sup>, di fatto interveniva sui tassi effettivamente pagati dalle imprese e dai privati al sistema bancario (il contenzioso bancario, in quell'epoca, era scarso).

Dopo che il settore pubblico ha perso questa funzione, a causa della privatizzazione e della cessione del "signoraggio" alla Banca centrale europea, il controllo sull'operato degli amministratori, dirigenti e funzionari del settore creditizio nei confronti della clientela, cioè il controllo sulle modalità e le condizioni di erogazione del credito, è stato (indirettamente) attribuito, tramite appunto la legge 108/96, alla magistratura; non a caso infatti c'è stato un forte aumento delle controversie giudiziarie tra le banche ed i clienti negli ultimi anni<sup>18</sup>.

## 2. Innovazioni "di sistema" introdotte dalla legge 108/96

Questo passaggio di competenze non è stato esplicito, ma lo si deduce, senza alcun dubbio, dagli elementi fortemente innovativi introdotti nell'ordinamento con la legge antiusura:

- il **bene tutelato** dal nuovo art. 644 c.p. non è più (solo) il patrimonio di un soggetto (come nel precedente art. 644), ma "**l'ordine nel mercato del credito**"<sup>19</sup>: come si è visto la legge stabilisce, ogni tre mesi, preventivamente, un limite oggettivo ai tassi (cioè ai corrispettivi), per tutte le operazioni di credito

<sup>15</sup> Cfr. **Legge 30 luglio 1990, n. 218** e successivi decreti di attuazione: *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico* (Legge Amato).

<sup>16</sup> Cfr. **De Simone Monete e banche attraverso i secoli**, Franco Angeli 2002.

<sup>17</sup> Cfr sul "signoraggio" e gli aspetti civilistici **Saba Bancopoli: conti correnti, facciamo il punto** (a cura di) in <http://studimonetari.org> e **Della Luna - Miclavez Euroschiavi - I segreti del signoraggio**, Arianna 2007

<sup>18</sup> Contrariamente a quello che si potrebbe credere, il controllo effettuato dalla Banca d'Italia, su delega del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (art. 2 dlgs 385/93, T.U. Bancario), in merito all'operato delle banche, denominato "**vigilanza**", ha riguardo solamente *alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria*" (cfr. [www.bancaditalia.it/vigilanza](http://www.bancaditalia.it/vigilanza)) e non entra nel merito dei rapporti tra banche e clienti né, tantomeno, delle responsabilità personali dei banchieri/bancari (anche la stessa Banca d'Italia ritiene che la normativa sull'usura sia esclusa dalla propria competenza; vedi *ultra* nota 24).

<sup>19</sup> Per una illustrazione delle varie posizioni sul "bene tutelato" oltre Bonora e Catania cit., vedi anche **Cristofano Usura: La tutela civile e penale dei danneggiati**, Cedam 2001 e per una disamina dei rapporti tra "bene tutelato" dalla norma penale e contratti vedi **Leoncini Reato e contratto nei loro reciproci rapporti**, Giuffrè 2006.



e chiunque lo violi è soggetto a sanzioni sia civili che penali (a breve anche “amministrative”<sup>20</sup>);

- la **giurisdizione** sulle controversie relative al superamento del tasso soglia, e all’eventuale rimborso degli interessi globali (accertati come usurari), è sia dei **magistrati civili** che **penali** (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.); prima del 1996, per i rapporti civilistici (contratti), in alternativa all’azione di nullità per usura (relativa alle clausole contrattuali in cui erano indicati gli interessi), c’era il rimedio della rescissione per lesione *ultradimidium*<sup>21</sup> e pertanto, sull’usura, la competenza era, in pratica, solo penale;
- il **controllo sul superamento del tasso soglia** è di **competenza esclusiva della magistratura**, come ha precisato il Governo, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari<sup>22</sup>, come dimostra anche il fatto che le Prefetture (competenti per l’assistenza agli usurati) per il **decreto di sospensione dei termini** (**art. 20 legge 44/99**) devono sentire il parere del Presidente del Tribunale<sup>23</sup> e come ha confermato la stessa Banca d’Italia, la quale ha ribadito

<sup>20</sup> L’usura (anche bancaria) sarà a breve inclusa tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e pertanto, in caso di accertata violazione del divieto di effettuare prestiti usurari, il governo dovrà revocare alla banca usuraia l’autorizzazione ad operare (comunicazione del prof. **Zambusi** al convegno, organizzato il 10 marzo 2008 dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova, *Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria*). In effetti si tratta di un reato normalmente imputabile ad un’impresa societaria (persona giuridica), più che ad una persona fisica e la cui **gravità sociale** è sicuramente paragonabile alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e sul riciclaggio (anche se molti non la percepiscono ancora come tale).

<sup>21</sup> Art. 1448 c.c. *Se vi è sproporzione tra le prestazioni ... dipesa dallo stato di bisogno ... la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.* Oltre gli autori citati, sul tema della lesione *ultradimidium* e l’usura vedi anche **Pagliuso** *Disciplina dell’usura e rescissione del contratto*, **Rubettino** 2003.

<sup>22</sup> Risposte del **Sottosegretario economia e finanze** (on. Mario Lettieri) del **20 dicembre 2006** all’interrogazione 5-00529 (on. Amendola e on. Fluvi) su “Questioni relative alle condizioni applicate dal sistema bancario nell’erogazione del credito alle imprese” e del **5 aprile 2007** all’interrogazione 4-00270 (sen. Ciccanti).

<sup>23</sup> Legge 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, art. 20. (Sospensione di termini):

1. *A favore dei soggetti che abbiano richiesto [la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2 della legge 108/96], i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.*

2. *A favore dei soggetti che abbiano richiesto [la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 108/96] i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.*

3. *Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.*

4. *Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.*

7. *La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere (favorevole)*

che, nel campo dell'usura, a lei spetta solo la raccolta delle informazioni per la pubblicazione della media dei tassi (annui effettivi) globali dei vari tipi di operazioni ordinarie (medie) di credito finanziario <sup>24</sup>.

### 3. Mancato recepimento delle innovazioni

Finora però, forse a causa della “cortina fumogena” prodotta dalle banche (e, forse, pure per un certo timore reverenziale ?) la magistratura ha dato l'impressione di non accettare questo suo nuovo compito; i magistrati penali non sembrano molto solleciti nell'esaminare le denunce per usura bancaria <sup>25</sup> e quelli civili, quando si contesta l'usura, vanno avanti in ordine sparso, con comportamenti molto disomogenei, come ben sanno gli operatori del settore <sup>26</sup>, soprattutto a causa dell'**assenza di norme specifiche** (sia tecniche che giuridiche) **per il corretto calcolo dei tassi (annui) effettivi e globali** delle operazioni di credito <sup>27</sup>.

All'**ignavia del sistema giudiziario** nei confronti dell'usura bancaria, hanno concorso anche gli avvocati ed i periti che finora (salvo rare eccezioni <sup>28</sup>) non sembra abbiano

---

**del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.** La Corte Cost. (sent. n. 457/2005) ha dichiarato illegittimo il comma 7 dell'art. 20 limitatamente alla parola “favorevole” per evitare che il parere prefettizio possa vincolare l'autorità giudiziaria, soggetta soltanto alla legge; sul punto vedi la Circ. 26/01/06 Commissario antiusura (prot. 196/BE), la Circ. 26/10/07 Dir.Reg. Ag. Ent. Sicilia (prot. 87378) e la Circ. 02/06/07 Ministero Giustizia (prot. 032 016 003-7).

<sup>24</sup> Premesso che la Banca d'Italia ... *in riferimento alla legge 108/96 effettua controlli di tipo statistico .. non può interferire con le decisioni relative alle condizioni economiche praticate dalle banche alla clientela ... la tutela degli interessi che si presumono lesi ... è demandata alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.* Risposta della Banca d'Italia - sede Bologna - del 26 giugno 2008 (prot 701236) ad un esposto sulla mancanza di controlli per l'usura, in [www.giannichinellato.it](http://www.giannichinellato.it).

<sup>25</sup> Vedi ad es. [www.orsiniemidio.it](http://www.orsiniemidio.it), oltre alle (scarse) notizie che appaiono sulla stampa in merito ai processi e alle indagini in corso sull'usura bancaria, per le quali vedi, ad esempio, l'elenco pubblicato (a cura dell'autore del presente) in [www.liberoreporter.it](http://www.liberoreporter.it) e per una denuncia documentata vedi *Banche, cms, calcolo degli interessi e usura* in LiberoReporter - agosto 2008, sempre del sottoscritto.

<sup>26</sup> Cfr. **Pepe** *Il contenzioso in materia di contratti e rapporti bancari*, 2006 reperibile in [appinter.csm.it](http://appinter.csm.it). In particolare molti giudici civili continuano ad operare come se la questione del reato di usura non li riguardasse; però, ad es., **A. Riccio** cit. (pag. 112) scrive che “*la legge 108/1996 ha individuato per la prima volta un criterio unico ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi, valevole sia nel settore civile che in quello penale ed ha fissato una soglia oltre la quale si determinano la considerazione del reato e la nullità della stipulazione. È così definitivamente tramontata la tesi – sostenuta solo in dottrina- dell'autonomia del profilo civilistico rispetto alla connotazione di carattere penale*”.

<sup>27</sup> Cfr. **art. 116, comma 3, T.U. Bancario** il quale prevede che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) dovrebbe *stabilire criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti* e **art. 122, comma 2 T.U. Bancario**, il quale prevede che il CICR dovrebbe stabilire le modalità di calcolo del taeg individuando *in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo*, ma finora (in 15 anni !) il CICR non ha ancora trovato il tempo di dare attuazione a queste due disposizioni. Non è invece previsto da alcuna norma che sia la Banca d'Italia (ente privato) a dettare le modalità legali per il calcolo degli interessi. L'unica norma esistente per il **calcolo del taeg** di un prestito è contenuta nel **DM 8 luglio 1992** relativo al credito al consumo, e si tratta, tra l'altro, della scorretta applicazione della Direttiva 87/102/CEE (vedi **Lippi** *Confusioni pericolose* 2007 in [www.federicolippi.it](http://www.federicolippi.it)).

<sup>28</sup> Tutti i professionisti che assistono le parti offese nei procedimenti penali per l'usura bancaria, tra i

percepito il cambiamento sostanziale avvenuto nel controllo delle operazioni di credito dopo il '96 e non hanno perciò approfondito gli aspetti innovativi della legge antiusura<sup>29</sup>, soprattutto per quanto riguarda le modalità di accertamento dei tassi globali [t(a)eg] delle operazioni di credito (bancario) documentate nei conti correnti, allo scopo di verificarne l'eventuale supero dei corrispondenti tassi soglia<sup>30</sup>.

In particolare, a mio avviso, negli atti processuali (citazioni, opposizioni, ordinanze, perizie) delle controversie sui saldi di conti correnti bancari (in particolare nelle procedure esecutive e fallimentari), non si coglie la fondamentale importanza che, dal 1996, hanno :

- l'**identificazione delle operazioni di credito (anche bancario)** in contenzioso, secondo lo **schema ministeriale** della rilevazione/pubblicazione dei tassi medi, per poter effettuare, dopo il calcolo del tasso globale [t(a)eg], il corretto confronto con i tassi soglia dell'usura<sup>31</sup>,

---

quali è da citare l'avv. **Saccomanno**, legale del Gruppo De Masi, (vedi *Anatocismo ed usura nel sistema bancario italiano*, Rubettino 2007) e tra i periti il dr. **Colangelo** che per primo, ha denunciato i problemi nel calcolo del tasso effettivo (vedi *Trasparenza, concorrenza e soglie usura*, Simone 2004).

<sup>29</sup> La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova ha organizzato un convegno (cit. *supra* nota 20) sul problema solo dopo che il **Tribunale di Palmi** (su denuncia del Gruppo De Masi) aveva (per la prima volta dall'entrata in vigore della legge 108/96) emesso una sentenza penale in cui, pur assolvendo gli imputati (amministratori e funzionari di un istituto di credito padovano), per "non aver commesso il fatto", era stata accertata l'esistenza dell'usura nei conti correnti di una banca (sentenza e appello della Procura di Reggio Calabria sono reperibili in [sosutenti.no-ie.info](http://sosutenti.no-ie.info)). Nel convegno, per la prima volta, il termine *usura* era pubblicamente accostato alla locuzione *attività bancaria*, anche se, per la verità, i relatori propugnavano una riforma della legge 108/96 che evitasse agli istituti di credito l'accusa (penale) di usura, a dimostrazione che anche "la dottrina" sembra essere orientata a favore delle banche, che danno lavoro, lautamente retribuito, a molti avvocati, tra i quali sono da annoverare il prof. Riondato (organizzatore del convegno di Padova) e altri autorevoli professori di diritto penale intervenuti come relatori al convegno dove chi (come il sottoscritto) voleva presentare tesi non favorevoli al sistema bancario, non ha potuto parlare.

<sup>30</sup> Non si spiega altrimenti per quale motivo, negli ormai innumerevoli casi di contestazione in sede civile dell'usurarietà dei tassi bancari, i giudici ed i loro consulenti tecnici (anch'essi pubblici ufficiali), pur avendone notizia, finora non abbiano trasmesso il fascicolo alla Procura, come prevede il quarto comma dell'art. 331 del Codice di procedura penale, essendo l'usura un reato perseguibile d'ufficio (e l'omessa denuncia sarebbe sanzionata dall'art. 361 del c.p.); anche **Di Napoli** in *Anatocismo e vizi nei contratti bancari*, Maggioli 2005, pag. 110, pur rilevando la questione, non spiega il motivo di questa grave inadempienza. Per quanto noto, solo nel **caso Siprio** (revoca del fallimento, a causa del ricalcolo dei saldi di conti correnti usurari) il curatore ha effettuato la dovuta segnalazione alla Procura (cfr. sentenza n. 2208/2007 del **Tribunale di Nola** in [www.analositeg.tk](http://www.analositeg.tk)); a questo caso si è ora aggiunta la sentenza del **Tribunale di Chieti** (vedi *ultra* nota 56) in cui il giudice, dopo aver accertato l'usura, oltre che applicare la norma dell'art. 1815 c.c. nel calcolo del saldo di un conto corrente bancario, ha segnalato il reato alla Procura ex art. 331 c.p.p. ed ha anche condannato la banca al risarcimento dei danni morali per aver operato in mala fede.

<sup>31</sup> Quando un perito, incaricato dal giudice (o da una parte) di verificare se il tasso [*rectius* "i tassi (annui) effettivi globali"] di un conto corrente [*rectius* "delle operazioni di credito effettuate tramite il] sia usurario o meno, non identifica **preliminarmente** le operazioni creditizie (i contratti) ivi indicate, secondo lo schema delle **categorie omogenee** (come classificate nel decreto annuale, *supra* nota 5), non può certo effettuare alcun valido confronto con il tasso soglia dell'usura (taegm + 50%), visto che di tassi medi [t(a)egm], pubblicati trimestralmente nella G.U., ce ne sono una ventina (vedi *supra* nota 8), ma manca quello del conto corrente ! Che non è un'operazione creditizia (vedi *ultra* nota 62). Solo dopo la preliminare identificazione delle categorie di operazioni creditizie in essere tra le parti (eseguite attraverso il conto corrente in esame), il perito può passare alla fase del calcolo dei t(a)eg, per ogni

- **l'esatto calcolo del tasso (annuo) effettivo globale [t(a)eg]** che servirebbe, in ogni caso, per accertare l'esistenza o meno dell'usura "oggettiva" [t(a)eg superiore al tasso soglia] oppure dell'usura "soggettiva" [t(a)eg inferiore al tasso soglia, ma "sproporzionato" e con "approfittamento" delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria].

Sia in caso di usura oggettiva che soggettiva [acclarato il "supero del tasso soglia" o la "sproporzione" + l' "approfittamento" (fatti penalmente e civilisticamente rilevanti)], nel rapporto contrattuale (il prestito), conseguirebbe infatti l'autonoma applicazione dell'art. 1815 c.c.: restituzione/non debenza degli interessi e delle spese usurarie, con un **diverso saldo contabile** dell'operazione di credito finanziario <sup>32</sup>.

Tenuto conto di tutto ciò si può capire perché il nuovo procedimento di **accertamento tecnico preventivo** di cui all'art. 696-bis (introdotto nell'ordinamento nel 2005) non è stato (finora) molto utilizzato per le controversie sui finanziamenti bancari <sup>33</sup>

#### 4. Disinformazione sul calcolo del t(a)eg

All'opera di disinformazione su questa nuova competenza della magistratura hanno contribuito anche, a mio avviso, tutte le discussioni sulle questioni relative all'applicazione della **formula della Banca d'Italia** per il calcolo del tasso globale [t(a)eg] di un'operazione bancaria e quelle sulla commissione di massimo scoperto (cms) e sugli interessi di mora: sono da inserire o meno nel calcolo ? visto che la Banca d'Italia rileva a parte questi elementi del costo del credito e che, nei decreti trimestrali, sono pubblicati separatamente dal tasso globale medio <sup>34</sup>.

Questo tipo di discussioni, astrattamente interessanti, è in realtà molto fuorviante, perché, nelle controversie/denunce finanziarie, un **compito preliminare del giudice** (civile o penale) dovrebbe essere quello di **verificare se il tasso (annuo) effettivo globale [t(a)eg] di una determinata operazione di credito (anche bancario) sia superiore o inferiore al tasso soglia [t(a)egm + 50%]**.

specifica categoria.

<sup>32</sup> Vedi Cristofani cit., **Sinesio** *Gli interessi usurari - Profili civilistici* Jovene 1999 e AA.VV. (a cura di **Marinelli**) *La disciplina degli interessi monetari: interessi, anatocismo ed usura a seguito della L. 24/01 Jovene* 2002; gli avvocati ed i periti non sembrano aver compreso l'importanza delle corretta determinazione dei saldi anche ai fini delle transazioni che spesso vengono concordate tra banche e clienti per definire il contenzioso, causato dalla prassi costante di tutte le banche di attuare sistematiche **scorrettezze contabili** nelle operazioni di finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc...) collegate ai conti correnti, come il calcolo di interessi composti (anatocismo), di interessi "uso piazza" (ultralegali), di "valute" (antergazioni/postergazioni di addebiti e accrediti) e di indebite "commissioni massimo scoperto", scorrettezze che di regola fanno sconfinare il tasso globale oltre il limite legale (vedi *ultra* nota 64)

<sup>33</sup> Per maggiori informazioni vedi la Nota del **sottoscritto** *L'atp (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 - bis c.p.c. nelle controversie sui finanziamenti bancari* in <http://gestcredit.wordpress.com> - febbraio 2009

<sup>34</sup> Cfr. ad es. Sinesio cit. e **Bargelli** *Usura, calcolo da fare caso per caso* (commento della risposta del governo all'interrogazione degli on. Amendola e on. Fluvi cit.) in Italia oggi del 23 dicembre 2006 e Ferro-Luzzi *Ci risiamo. (A proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)* in Giur. Comm. 2006.

Si tratta di un compito assolutamente diverso da quello della Banca d'Italia la quale, su incarico del Ministro, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 108/1996<sup>35</sup>, raccoglie informazioni sui tassi (annui ed effettivi) applicati nelle operazioni medie (ordinarie), sulle commissioni e sulle spese richieste dal sistema creditizio, affinché il Ministero possa pubblicare, trimestralmente, i valori (tassi) medi, eventualmente corretti con il tasso ufficiale di sconto, cioè la media tra i tassi (annui effettivi) globali medi (delle operazioni finanziarie normali) che serviranno come base per il calcolo dei tassi soglia [t(ae)gm + 50%]<sup>36</sup>.

Nelle "Istruzioni" alle banche per la rilevazione trimestrale dei tassi globali da loro applicati [tassi (annui) effettivi + commissioni e spese connesse] alle **operazioni**

<sup>35</sup> Per la raccolta dei dati la Banca d'Italia ha indirizzato alle banche, subito dopo l'approvazione del primo decreto ministeriale di classificazione delle categorie omogenee (*supra* nota 8), con la comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996, delle apposite "Istruzioni", pubblicate, come supplemento al decreto trimestrale sui tassi, la prima volta (per quanto noto), nella G.U. n. 228 del 30 settembre 1998 e modificate nel 2001, 2003 e 2006 e reperibili in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Le Istruzioni hanno per oggetto la **rilevazione [dei] tassi effettivi globali (teg) medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo. La tabella in cui sono indicate le medie dei tassi (annui) effettivi globali medi [t(a)egm]** per le varie categorie di operazioni di credito (suddivise a loro volta per classi di importo e/o di rischio) è allegata a specifici **decreti ministeriali** che sono pubblicati, dal 1997, in Gazzetta ufficiale, nei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre; i t(a)egm servono per l'individuazione dei tassi soglia [t(a)egm + 50%] relativamente alle operazioni di credito effettuate nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno. Nei decreti è previsto anche l'**obbligo di esporre la tabella**, con i suddetti tassi medi [t(a)egm], nei locali dove accede il pubblico (art. 3, comma 1 dei decreti); a mio avviso l'esposizione della tabella è logicamente diretta a far sì che la parte "forte" del contratto (la banca) si ricordi di non oltrepassare il limite, non certo ad agevolare un impossibile controllo da parte del normale cliente (parte "debole").

<sup>36</sup> Il sistema, in sintesi, funziona così:

a) Tutte le banche trasmettono, alla fine di ogni trimestre, alla Banca d'Italia i dati relativi ai tassi (annuali ed effettivi) globali (comprensivi di tutti i costi) applicati, nel trimestre stesso, alle operazioni creditizie ordinarie (medie) da ciascuna effettuate; la trasmissione dei dati avviene secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia.

b) La Banca d'Italia, in base ai dati forniti dalle banche, provvede al calcolo della media dei tassi (annuali) medi effettivamente applicati (taegm) nel trimestre in cui viene effettuata la rilevazione, relativamente alle categorie di operazioni creditizie previste dal Ministero per l'anno in corso, come nel seguente esempio:

	Cat. 1 (Apertura credito)	Cat. 2 ( Fin. anticipi) ...	Cat. 7 (Mutui)
Banca A	12%	10%	6%
Banca B	11,50%	10,50%	5,50%
Banca C	11 %	10%	5%
Banca D	11,50%	10%	5,50%
<b>Totali</b>	<b>46%</b>	<b>40,50%</b>	<b>22%</b>
diviso 4 = taegm	11,50%	10,125%	5,50%

c) Il Ministero dell'Economia, vista la segnalazione statistica effettuata dalla Banca d'Italia e valutato il tasso ufficiale di sconto, pubblica trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale i tassi (annui) effettivi globali medi [t(a)egm] relativi alle varie categorie di operazioni creditizie. Il limite oltre il quale il tasso (annuo effettivo) globale concretamente applicato [t(a)eg] diviene usurario, supera cioè il tasso soglia [t(a)egm + 50%], si determina così:

	Cat. 1 (Apertura credito)	Cat. 2 ( Fin. anticipi) ...	Cat. 7 (Mutui)
Taegm in G.U.	11,500%	10,125%	5,500%
+ 50%	5,750%	5,0625%	2,750%
<b>TASSO SOGLIA</b>	<b>17,250%</b>	<b>15,188%</b>	<b>8,250%</b>

**medie** (normali), che contengono la controversa formula <sup>37</sup>, la Banca d'Italia dice, esplicitamente (riferendosi alle operazioni di apertura di credito e simili), che è interessata solamente alle operazioni ordinarie (non vuole i dati di tutte le operazioni di credito), perchè il suo compito è solo quello di raccogliere informazioni statistiche sui tassi normali (ordinari o medi che dir si voglia); i casi particolari e speciali, come i prestiti agli enti pubblici, che fanno scendere troppo i tassi ed i casi "patologici", dove il rischio fa aumentare il tasso (e fa sempre applicare la cms nelle aperture di credito/sconti), sono esclusi dalla rilevazione <sup>38</sup>.

I tassi (annui) effettivi globali medi [t(a)egm] pubblicati in G.U. prima dell'inizio del trimestre (la media dei tassi medi) dovrebbero servire alle banche e agli imprenditori finanziari per determinare il limite massimo [il tasso soglia, cioè il t(a)egm + 50%] del tasso applicabile alle specifiche operazioni di credito che saranno effettuate, con la clientela, durante il trimestre entrante <sup>39</sup>.

E' pertanto assolutamente normale che la Banca d'Italia abbia scelto di rilevare il tasso di mora e la cms, anche nelle situazioni ordinarie (medie), separatamente dal tasso globale ordinario (medio); mora e cms sono infatti componenti del tasso globale che dovrebbero restare tra il tasso (annuo) effettivo globale ordinario (medio) e quello

---

<sup>37</sup> La formula, riportata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia (*supra* nota 35), è la seguente: **t(a)eg = [(interessi X 36.500)/numeri debitori] + [(oneri X 100)/accordato]**; per gli aspetti critici relativi al calcolo del t(a)eg vedi **Marcelli Criteri e modalità di determinazione del tasso d'usura: ambiguità e contraddizioni** in [www.studiomarcelli.com](http://www.studiomarcelli.com) e **Rossetti Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione**, Ipsoa 2006; la stessa **Banca d'Italia** nella **circolare n. 1166966** del 2 dicembre 2005 (in Italia oggi del 18 febbraio 2006 con Nota di **Apicerni Ferri Rischio usura, allarme nelle banche**) rileva che l'interpretazione di alcuni operatori non è conforme al contenuto della legge 108/96 e che l'usuraietà del rapporto va desunta dalla valutazione complessiva delle condizioni applicate (vedi anche **Callari Tassi Usura: le istruzioni della Banca d'Italia** ne Il dottore commercialista marzo/aprile 2006, pag. 18). Il fatto che le "Istruzioni" siano state pubblicate nella G.U. solo nel 1998 (*supra* nota 35) è un'ulteriore dimostrazione che il loro contenuto è utile, ma non certo vincolante per la corretta interpretazione della legge 108/96 da parte degli operatori.

<sup>38</sup> Nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia (cit. nota 35), al § B2, sono elencate le **operazioni escluse dalla rilevazione** tra cui ci sono: "Posizioni classificate a sofferenza", "Crediti ristrutturati", "Operazioni a tasso agevolato", "Operazioni a tassi promozionali e convenzionati" (cfr. l'indice delle Istruzioni in **allegato a**).

<sup>39</sup> Nei decreti trimestrali che pubblicano (la media de) i tassi medi per le varie categorie di operazioni finanziarie (**art. 3, comma 2** del **DM**) è specificato che "Le banche e gli intermediari finanziari al fine di **verificare il rispetto del [tasso soglia]**, si attengono ai **criteri di calcolo delle 'Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura'** emanate dalla Banca d'Italia"; nelle "Istruzioni" (cit. nota 35), al **§ C4**, la Banca d'Italia, dopo aver premesso che, a norma di legge, "il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", fornisce delle **indicazioni sugli elementi** da considerare tra le "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese"; in particolare dice di **includere le spese** 1) di istruttoria e di revisione del finanziamento, 2) di chiusura della pratica (in quanto diverse dalla spese di tenuta conto), 3) di riscossione rimborsi e incasso rate, 4) di assicurazione e ogni altra spesa connessa; **esclude** invece, oltre alle imposte e tasse, le spese per servizi (es. spese legali ed assimilate) e gli oneri indipendenti dal finanziamento (es. le spese di tenuta conto); la Banca d'Italia esclude anche dalle remunerazioni a qualsiasi titolo gli interessi di mora (vedi *ultra* nota 44) e la commissione massimo scoperto (vedi *ultra* nota 45) per la quale, al **§ C5**, detta una particolare metodologia di calcolo della percentuale, perchè ne effettua il rilevamento in termini percentuali. Sul valore del richiamo alle "Istruzioni" effettuato nei decreti trimestrali vedi *ultra* nota 42.

soglia  $[t(a)egm + 50\%]$ , per non far sconfinare qualsiasi tipo di operazione di credito (sia ordinaria che patologica) nell'usura <sup>40</sup>.

Non è stato invece affatto normale che la Banca d'Italia ed il Ministero, fornendo informazioni ambigue <sup>41</sup>, abbiano fatto intendere agli operatori che al tasso delle operazioni ordinarie (medie) si sarebbe dovuti aggiungere (per quale ragione ?) i tassi medi della cms e della mora (relativi tra l'altro alle sole operazioni medie), elevando così, arbitrariamente, il tasso soglia <sup>42</sup>.

Secondo la Banca d'Italia, al tasso (annuo) effettivo globale medio pubblicato, si dovrebbero aggiungere infatti delle componenti del tasso globale (cms e mora) della specifica operazione, che rientrano invece nel 50% di tolleranza, prevista dalla legge, tra il tasso effettivo globale medio  $[t(a)egm]$  ed il tasso soglia dell'usura  $[t(a)egm + 50\%]$  <sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> In realtà, anche dagli stessi dati ufficiali pubblicati dalla Banca d'Italia, si constata che le banche sconfinano, regolarmente ed impunemente, dal tasso soglia con la sola cms (vedi **Comunicato stampa SOS Utenti** del 20 ottobre 2008 in [portale.sosutenti.info](http://portale.sosutenti.info)).

<sup>41</sup> Vedi la **circolare n. 1166966** del 2 dicembre 2005 della Banca d'Italia (cit. *supra* in nota 37), in cui si indica un improponibile confronto tra la cms "effettiva" e la cms "soglia"; si vedano anche le risposte del sottosegretario **Lettieri** alle interrogazioni parlamentari del 2006 e 2007 (cit. *supra* nota 22), in cui sembra che il calcolo del tasso effettivo (taeg) si debba effettuare con la formula utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del tasso medio (taegm); ma né la legge 108/96, né il dlgs. 385/93 (T.U. Bancario) attribuiscono alcun potere d'intervento sulle metodologie di calcolo o sugli elementi da includere o escludere nella determinazione del tasso effettivo globale  $[t(a)eg]$  alla Banca d'Italia (vedi *supra* nota 26).

<sup>42</sup> Una rilevante **disinformazione** si ha con l'uso strumentale del **richiamo alle "Istruzioni"** della Banca d'Italia fatto nei preamboli dei decreti ministeriali annuali sulle categorie e nell'**art. 3 dei decreti trimestrali** sui tassi medi (vedi *supra* nota 39): secondo alcuni interpreti (ad es. Capoti cit.), ciò starebbe a significare che le "Istruzioni" (soprattutto la formula in esse contenuta) devono essere utilizzate, in sede giudiziaria, per il calcolo del  $t(a)eg$ , in attuazione del principio di legalità, ma il loro inserimento nel provvedimento amministrativo, a mio avviso, sta solo ad indicare modi e criteri (in particolare le **classi di importo**) con i quali sono stati rilevati i tassi medi  $[t(a)eg]$  delle operazioni ordinarie, la cui media  $[t(a)egm]$  è pubblicata in G.U. (per il calcolo del tasso soglia) e non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo del  $t(a)eg$  di un'operazione concreta, come illustrato nel testo; solo chi ritiene (erroneamente) che le "Istruzioni" siano rivolte direttamente alla "verifica dei tassi usurari" ( $t(a)eg > t(a)egm + [50\% t(a)egm]$ ) può cadere nell'equivoco, mentre è evidente, dalla loro semplice lettura, che queste "Istruzioni" sono state emanate (da un ente privato) esclusivamente per la classificazione e raccolta dei dati; il fatto che "per la verifica del rispetto del limite" gli operatori debbano "attenersi ai criteri di calcolo" indicati nelle "Istruzioni", non significa certo disattendere le norme penali (imperative), come dimostra il fatto che ad es. secondo la Banca d'Italia gli **interessi di mora** vanno esclusi, mentre, secondo una più corretta interpretazione, sono da includere (vedi *ultra* nota 44). Questa disinformazione, sembra essere stata finora "favorita" dalle autorità amministrative, che non sono mai intervenute con gli opportuni chiarimenti e ciò, a mio avviso, si spiega solo considerando l'enorme "**conflitto d'interessi**" (a svantaggio di una gran parte dei cittadini) dato dal fatto che la **Banca d'Italia** è un **ente (privato) di proprietà (per il 92%) di banche private** (cfr. **Tarquini** *La banca, la moneta e l'usura - La Costituzione tradita, Controcorrente* 2001 e Della Luna - Miclavez cit.); questo "conflitto d'interessi" sembra però essere del tutto ignoto ai magistrati, ai politici (di governo o di opposizione che siano), agli "esperti" vari ed ai mass media generici o specializzati (controllati dalle banche).

<sup>43</sup> Secondo alcuni c.t., a causa della rilevazione separata effettuata dalla Banca d'Italia e della conseguente pubblicazione di un tasso medio della cms nei DDMM, la cms si dovrebbe sommare al tasso trimestralmente rilevato e maggiorare poi del 50 % la somma così ottenuta, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, ottenendo così il c.d. **Super Tasso Soglia** (è su questa posizione, acriticamente, Cristofano cit., pag. 142).

## 5. Interessi di mora e Commissione massimo scoperto

**Interessi di mora** <sup>44</sup> e **cms** sono, senza dubbio, concettualmente diversi dagli interessi ordinari o nominali (indicati nel contratto) e dalle spese ordinarie connesse al credito, ma sono sicuramente anche due componenti degli interessi globalmente intesi e pertanto, a mio avviso, devono essere utilizzate per il calcolo del tasso (annuo) effettivo globale [t(a)eg], tanto quanto si utilizzano altre componenti non ordinarie (come ad es. le spese assicurative connesse).

La Banca d'Italia ed il governo con una ambigua modifica delle Istruzioni e dei DDMM hanno tentato di innalzare (fraudolentemente ?) il tasso soglia iniziando, nel 2003, a rilevare anche il tasso medio degli interessi di mora <sup>45</sup>, adombrando così la necessità di confrontarlo separatamente dal t(a)eg, come già veniva fatto per la cms.

Il fatto che la cms sia eventualmente da considerare tra gli interessi (effettivi) o le spese/commissioni è un problema ininfluenza ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura perché, in ogni caso, la cms è di certo un corrispettivo richiesto/percepito dalla banca per l'operazione creditizia (denominata che sia "apertura di credito" o "anticipo su credito commerciale") e pertanto sicuramente da considerare nel calcolo del tasso effettivo globale [t(a)eg] <sup>46</sup>.

Da parte di molti periti si sostiene però che, nel calcolo del t(a)eg, bisogna utilizzare la

<sup>44</sup> Gli **interessi di mora**, pur non avendo carattere di corrispettivo, secondo la Cassazione rientrano nella sfera di applicazione della legge sull'usura perché il criterio dell'interesse usurario è unico (Cass. 22 aprile 2000, n. 5286 in Foro It., 2000, I, 2180, con Nota di **Palmieri**), come emerge anche dall'art. 1224 del codice civile dove si prevede che *se sono dovuti interessi in misura superiore a quella legale anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*; pure la **legge 24/01** dice che si intendono **usurari gli interessi "a qualunque titolo" promessi o convenuti** e la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questo inciso (vedi *ultra* note 68 e 70); gli interessi di mora rientrano, a mio avviso, tra gli interessi effettivi (vedi *supra* nota 6).

<sup>45</sup> Gli interessi moratori sono stati rilevati specificamente, per la prima volta, con il **DM 25 marzo 2003** (in G.U. n. 75 del 31 marzo 2003), in seguito ad una modifica delle Istruzioni della Banca d'Italia comunicata l'8 gennaio 2003. L'art. 3, comma 4 del suddetto DM ha precisato che *"I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali*.

<sup>46</sup> La **cms** (commissione massimo scoperto) viene definita, nel § C5 delle più volte citate "Istruzioni" (vedi *supra* nota 35), come *il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento*. Per quanto noto, la cms viene ricompresa nel calcolo del tasso effettivo (da confrontare con il tasso soglia), per la prima volta, nella sentenza (civile) n. 467 del 27 dicembre 2004 Trib. Milano-sez. Rho, con Nota avv. **Trimboli** in [www.studiotrimboli.net](http://www.studiotrimboli.net) ed in un'ordinanza del 21 giugno 2006 (G.I.P. Giordano) del **Tribunale di Napoli** in [www.maurizioforzoni.it](http://www.maurizioforzoni.it); precedentemente la questione era emersa anche nell'ordinanza del 27 gennaio 2004 (G.I.P. Galizzi) del **Tribunale di Bergamo** in [www.tm1.it/adusbef](http://www.tm1.it/adusbef); per altri provvedimenti giudiziari relativi a questa problematica *ultra* nota 49.



formula della Banca d'Italia per rendere omogeneo il confronto tra i tassi <sup>47</sup>, ma è vero proprio il contrario: non si può certo utilizzare una formula adottata per uno scopo (rilevare i tassi globali dei vari tipi di operazioni, rese omogenee dalle Istruzioni per la raccolta dei dati) ad un calcolo diverso (verifica del tasso globale di una specifica operazione di credito), che logicamente richiede l'applicazione di una formula diversa <sup>48</sup>.

Nessuna norma (né tecnica, né giuridica) inoltre prevede che nella formula per il calcolo del tasso di interesse di un'operazione creditizia si sommino tassi (corrispettivi) diversi per il calcolo del tasso (corrispettivo) globale.

Come è **unica la nozione di interesse** (annuo effettivo) globale, altrettanto è **unico il tasso di interesse** (annuo) effettivo globale  $[t(a)eg]$  ed pertanto unico è anche il **tasso soglia**  $[t(a)egm + 50\% t(a)egm]$  <sup>49</sup>.

La sola ed esclusiva norma dettata per il calcolo del tasso (annuo effettivo) globale è quella del **quinto comma**, prima parte, **art. 644 c.p.** che dice: *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*

E' da precisare che la suddetta locuzione "Per la determinazione del **tasso di interesse usurario**" [di un'operazione creditizia], nel contesto della legge, non può che intendersi come sintesi di "*Per determinare il tasso annuo effettivo globale  $[t(a)eg]$  [di un'operazione creditizia], allo scopo di verificare se sia superiore o meno al tasso limite (cioè al "tasso soglia", cioè al "tasso medio pubblicato trimestrale aumentato della metà", cioè al  $t(a)egm + 50\%$ ) ...*, viste le parole utilizzate nell'**art. 2, commi 1 e 4**, della **legge 108/96**, che disciplinano le modalità di individuazione del tasso soglia (allegato b).

---

<sup>47</sup> Tesi enunciata, ad es., anche da Sinesio, cit. pag. 33, il quale però non considera che per "tasso", nell'ambito della normativa antiusura, si intende "corrispettivo" (vedi *supra* nota 6).e pertanto il **confronto è omogeneo**, perché avviene sempre tra "corrispettivi" (annui effettivi) globali: il corrispettivo (annuo effettivo) globale medio pubblicato in G.U. (aumentato del 50%) e quello dell'operazione concreta !

<sup>48</sup> In particolare la formula della Banca d'Italia (*supra* nota 37), oltre che escludere dalle componenti del tasso globale cms e mora, perché non rientrano nel concetto di interesse "ordinario", contiene appunto un riferimento all'**accordato** (*limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente*) che se è corretto quando è relativo al rilevamento statistico, non si concilia certo con le situazioni patologiche normalmente oggetto di controversie ed il cui utilizzo, in sede di calcolo del  $t(a)eg$  effettivo, sarebbe incomprensibile in quanto l'"accordato" non corrisponde certo al capitale effettivamente prestato, ma solo alla garanzia che la banca offre al correntista di mettergli a disposizione la somma "accordata". La stessa Banca d'Italia, quando raccoglie i dati sui tassi per altri scopi, utilizza una formula diversa (cfr. Circolare n. 251 "Rilevazione analitica dei tassi d'interesse" del 17 luglio 2003 in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

<sup>49</sup> Vedi *supra* nota 26. E' questo anche l'orientamento dei magistrati che finora si sono pronunciati su questo punto (provvedimenti indicati da Capoti cit.); cfr. da ultimo anche l'ordinanza, del 26 maggio 2008 (di accoglimento di opposizione a richiesta di archiviazione), del G.I.P. (Morello) del **Tribunale di Napoli**, in [penapolis.splinder.com](http://penapolis.splinder.com) ed il successivo rinvio a giudizio, nel febbraio 2009, dei responsabili di Banca Antonveneta in [www.orsiniemidio.it](http://www.orsiniemidio.it)

## 6. La perizia per verificare il supero del tasso soglia

Per verificare il superamento del tasso soglia, il magistrato (civile/penale) o l'avvocato (della parte lesa/difensore), una volta in possesso dei dati relativi al capitale prestato, agli interessi (annui effettivi) pattuiti/corrisposti e alle spese/commissioni connesse richieste/addebitate per la durata del prestito, sarebbe in grado, anche da solo, di applicare la formuletta che calcola il tasso (annuo) effettivo globale dell'operazione creditizia in esame  $[t(a)eg]$ <sup>50</sup> e confrontarlo poi con il tasso soglia  $[t(a)egm + 50\%]$  !

Nel caso di **apertura di credito** (operazione in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro che potrà essere utilizzata tramite il conto corrente) si farà riferimento logicamente al tasso soglia  $[t(a)egm + 50\%]$  di ogni trimestre perché, in questo caso, l'indebitamento medio (il capitale prestato) è variabile nel tempo, ma il calcolo degli interessi dovuti viene effettuato, di regola, con cadenza trimestrale e logicamente, con un tasso annuo.

Per gli **anticipi/sconti** di crediti commerciali (operazione in cui la banca, previa deduzione degli oneri, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso) si avrà invece riguardo al tasso soglia  $[t(a)egm + 50\%]$  del momento iniziale dell'operazione, del solo trimestre in cui è stato stipulato l'accordo sul tasso applicabile.

Nel caso di apertura di credito nel conto corrente relativa ad anticipi/sconti, a mio avviso, è (di norma) prevalente il contratto di anticipo/sconto e pertanto, per la verifica dell'usura, il  $t(a)eg$  sarà da confrontare con il tasso soglia  $[t(a)egm + 50\% t(a)egm]$  di questa categoria, in quanto l'anticipo/sconto di un credito commerciale è più garantito (c'è una merce) della normale apertura di credito e perciò, non a caso, i tassi sono meno elevati; l'apertura di credito per sconti/anticipi commerciali è un'operazione paragonabile ad un'apertura di credito garantita da un'ipoteca immobiliare, che ha un tasso diverso (inferiore) da quello dell'apertura di credito senza garanzia.

La verifica del supero o meno del tasso soglia, da parte del tasso globale (taeg) di un'operazione di credito, a mio avviso, è di esclusiva competenza del magistrato, non può essere delegata ad altri e pertanto il consulente tecnico (che non può effettuare

---

<sup>50</sup> Il tasso (T) è una percentuale del capitale, sul quale gli interessi devono essere corrisposti per un determinato periodo (non può esserci un tasso senza l'indicazione del tempo) e pertanto l'unica formula di matematica finanziaria universalmente riconosciuta per calcolare il tasso annuale, dati gli interessi (pagati/richiesti) ed il capitale, è la seguente  $T = (I \times 36.500)/(C \times g)$ , dove I = interessi, C = capitale, g = periodo (in giorni) del prestito. Questa formula, adattata al calcolo del tasso annuo effettivo globale (taeg) di un'operazione di credito bancario, da confrontare con il relativo tasso soglia (tasso medio pubblicato in G.U. + 50%), diviene la seguente: **taeg = [(interessi + oneri) x 36.500]/numeri debitori**, dove "interessi" = interessi nominali (pagati/richiesti), "oneri" = le spese (pagate/richieste e legalmente connesse al credito), "numeri debitori" = il capitale prestato/indebitamento medio (calcolato logicamente senza eventuali nullità civilistiche, rilevabili d'ufficio) x il numero dei giorni intercorrenti tra il *dies a quo* e il *dies ad quem* dell'operazione (o del trimestre) in esame. Questa formula è ricavabile, al contrario, dagli **artt. 821 e 1284 c.c** (vedi *ultra* nota 60) e pertanto, come in tutti i casi di calcolo degli interessi in sede civile o penale (compresi gli interessi bancari), il principio di legalità è salvo: se gli interessi [il corrispettivo da pagare, per un prestito annuo (la durata)] si calcolano, normalmente, applicando il tasso (legale o concordato) annuo al capitale avuto in prestito, matematicamente parlando, il **tasso annuo** non può che calcolarsi rapportando il capitale prestato alla durata (365/366 giorni) ed agli interessi (il corrispettivo) pagati/richiesti.

valutazioni di tipo giuridico <sup>51</sup>) dovrebbe limitarsi a fornire al giudice gli elementi per il calcolo del tasso (annuo effettivo) globale [t(ae)g], per ogni categoria di operazione creditizia oggetto della controversia/denuncia (o indagine), dopo averle correttamente inquadrare nello schema ministeriale.

Anche questa operazione peritale, ai sensi dell'**art. 92 disp. att. c.p.c.**, è in ogni caso da sottoporre al controllo del magistrato, in caso di contestazioni da parte del **consulente tecnico di parte** (c.t.p.), sia relative all'inquadramento che al metodo adottato dal **consulente tecnico d'ufficio** (c.t.u.) per il calcolo del taeg <sup>52</sup>.

Essendo ormai un **fatto notorio** (nell'ambito degli operatori professionali) che gli estratti conto bancari sono "viziati" dall'applicazione, per anni, di interessi ultralegali ("uso piazza"), di interessi composti (anatocismo), di "valute" (antergazioni, postergazioni di addebiti e accrediti), di "commissioni massimo scoperto" (calcolate arbitrariamente) e altre "**scorrettezze contabili**" <sup>53</sup>, è perciò assurdo, a mio avviso, sotto un profilo morale e giuridico (di economia processuale), che un soggetto in contenzioso con le banche (in particolare nelle **esecuzioni immobiliari/fallimenti** <sup>54</sup>) debba pagare ad un c.t.p. la perizia per effettuare il ricalcolo dei saldi delle varie operazioni di credito riportate sul conto corrente, allo scopo di fornire, ai magistrati (civili/penali) competenti, la prova del loro eventuale tasso usurario e pagare poi (nelle controversie civili) anche il c.t.u., che a sua volta farà i calcoli secondo le indicazioni (il

<sup>51</sup> Questo principio è stato chiarito da Cass. 16 dicembre 1981, n. 6666 e Cass. 22 gennaio 1985, n. 250; il c.t.u. non ha nemmeno la facoltà di accertare l'esistenza di norme (Cass., 3 ottobre 1974, n. 24872) e non deve interpretare e valutare prove documentali (Cass, 22 luglio 1993, n. 8206, ma *contra* Cass. 17 settembre 1968, n. 2944).

<sup>52</sup> Art. 92 disp. att. c.p.c. *Se durante le [operazioni peritali] sorgono questioni sui poteri e limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informare il giudice ... [che], sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.*

<sup>53</sup> La locuzione "**scorrettezze contabili**", è ripresa da **Milizia** *La violazione del divieto di tassi d'interesse anatocistici comporta il rigetto ex art. 640 c.p.c. del decreto ingiuntivo. La disciplina sull'anatocismo si applica anche alla chiusura del conto corrente bancario* in [www.diritto.it](http://www.diritto.it) 2008 dove l'autrice, con la locuzione "solecismo finanziario", indica la *prassi costante delle banche di attuare scorrettezze contabili, che producevano, nell'immediatezza, pregiudizi economici in danno dell'utente che necessitava di un credito bancario.*

<sup>54</sup> A mio avviso, oltre che per via amministrativa (ex art. 20 legge 108/96), **in caso di accertato superamento del tasso soglia, le procedure esecutive dovrebbero essere sospese** (anche se fondate su di un provvedimento passato in giudicato, come ad es. decreto ingiuntivo non opposto), in quanto non può essere esecutabile una pretesa contraria a una **norma imperativa: il divieto di pattuire/esigere interessi globali** (effettivi + spese) con/in forza dell'applicazione di un **tasso globale [t(a)eg] superiore al tasso soglia [t(a)egm + 50% t(a)egm]**; questo divieto è espressamente previsto dal **combinato disposto degli articoli 1815 c.c. e 644 c.p.** ed è in vigore, di fatto, dal 1° gennaio 1997 (vedi *supra* nota 8); dovrebbe essere noto ai giuristi che la violazione di una norma imperativa comporta **nullità** (relativa) dei contratti, cioè, nel caso dell'usura, la nullità della richiesta di interessi e spese per qualsiasi **operazione di credito** con t(a)eg superiore al tasso soglia; nel caso di azioni esecutive l'usurato in particolare potrebbe pertanto chiedere il **sequestro del decreto ingiuntivo** ex art. **art. 321 c.p.p.** (*Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze ...*) e sul punto la Suprema corte si è espressa favorevolmente (Cass pen, sez. VI, n. 233496/05) o la **sospensione** della procedura **ex art. 700 c.p.c.** per scongiurare un pregiudizio imminente ed irreparabile (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051, in Foro it. , 2000, I, 1833); sul tema degli strumenti di tutela per resistere all'illegittima aggressione delle banche vedi **Dagna Profili civilistici dell'usura Cedam** 2008

quesito) del magistrato.

I giudici civili, considerato che è il cliente a chiedere il ricalcolo, di regola, pongono a suo carico la **spesa per il c.t.u.**, ma non tengono conto che questa sua (legittima) richiesta è causata dalle note "scorrettezze contabili" commesse dalle banche, non certo per responsabilità del cliente ! (convenuto, attore o parte offesa che sia).

Sottolineo inoltre che, ad una semplice richiesta di ricalcolare il saldo di un conto corrente (o di un mutuo) sicuramente "viziato", come minimo dall'anatocismo (sicuramente vietato fino al 2000 <sup>55</sup>), le banche, in perfetta mala fede e con arroganza, negano sempre l'esistenza di "scorrettezze contabili" nei loro estratti conto <sup>56</sup>.

D'altro canto i pubblici ministeri (p.m.), considerata la complessità ed il costo di una consulenza per la verifica del supero del tasso soglia, sembrano restii ad utilizzare dei c.t.u. o la polizia giudiziaria [p.g. (Guardia di Finanza)], senza precise indicazioni tecniche <sup>57</sup>.

## 7. Quesito/Istruzioni per il calcolo del t(a)eg

Per evitare questo moltiplicarsi ingiustificato di spese e per superare le incertezze dei p.m., **gli uffici giudiziari** civili e/o penali competenti [gli organi che l'ordinamento individua come i controllori della correttezza delle operazioni creditizie (mancato superamento del tasso soglia)], viste le carenze normative e le incertezze interpretative <sup>58</sup>, secondo il mio parere, dovrebbero indicare, in via preventiva, le

<sup>55</sup> Il divieto di anatocismo, previsto nell'art. 1283 c.c., vale logicamente anche nel **calcolo delle rate dei mutui** che, in Italia, di regola, vengono invece caricate di interessi anatocistici (vedi **Vaccaro Belluscio** *Il contratto di mutuo tra usura, buona fede e divieto di anatocismo* in Dir. prat. soc., 2005, 22, 78 ss.); questo principio comincia ad essere riconosciuto anche in qualche sentenza di merito (**Tribunale di Bari** – Sez. Rutigliano, sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008 in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) e **Borzi Mutui alla francese sotto scacco** ne Il sole24 ore dell'8 novembre 2008) e se l'**anatocismo** delle rate facesse superare, al tasso (annuo effettivo) globale del mutuo, il tasso soglia stabilito per il trimestre della stipula del contratto sarebbero logicamente applicabili alla fattispecie le sanzioni penali e civili previste per l'usura; ciò vale anche se l'applicazione dell'anatocismo sia lecitamente pattuita (cfr. *ultra* nota 61).

<sup>56</sup> Anzi utilizzano impunemente i loro estratti conto (sicuramente errati) per azioni giudiziarie (di dubbio fondamento), ben sapendo che la maggior parte dei giudici civili, incomprensibilmente (?), concede la **provvisoria esecutività** ai loro ricorsi per decreto ingiuntivo basati sull'art. 50 T.U. Bancario (vedi *ultra* nota 63), per non parlare poi dell'utilizzo, ai limiti dell'estorsione, della **segnalazione alla Centrale rischi** per la riscossione di crediti di dubbia consistenza (cfr. **Tanza** *Il danno in re ipsa nell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi* in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) 2006); in una recente sentenza civile [n. 766 dell'1 ottobre 2008 **Tribunale di Chieti** (giudice Medica), reperibile in [portale.sosutenti.info](http://portale.sosutenti.info)] il giudice, oltre che segnalare l'usura alla Procura ex art. 331 c.p.p., accogliendo la richiesta dell'avvocato della parte lesa, ha anche condannato la banca al **risarcimento dei danni morali** per aver operato in mala fede (era ora che qualcuno cominciasse!).

<sup>57</sup> Da notizie di stampa alcuni p.m. non sembrano invece avere remore di sorta nell'ordinare intercettazioni telefoniche per qualsiasi tipo di reato.

<sup>58</sup> Per la mancata attuazione degli artt. 116 e 122 T.U. Bancario (vedasi *supra* nota 27) e per le incertezze interpretative si consideri, ad esempio, il caso dell'anatocismo, che è sicuramente vietato se calcolato trimestralmente (vedi *ultra* nota 59), ma quid iuris per l'anatocismo annuale? Ogni ufficio giudiziario competente in materia di calcolo degli interessi (Esecuzioni/Fallimenti e Procura) dovrebbe perciò indicare (motivando) al c.t. se applicare questa capitalizzazione oppure se non applicarne alcuna (tesi prevalente) nel caso di ricalcolo dei saldi di un conto corrente, dovuto a quel tipo di nullità; un'altra

modalità (secondo la loro interpretazione) con cui i c.t. dovrebbero effettuare i calcoli degli interessi (globali) nelle operazioni di credito (anche bancario) <sup>59</sup>.

I magistrati competenti dovrebbero cioè **predisporre in anticipo le istruzioni** (il “quesito”) che il c.t.u. (o la p.g.), dovrà poi seguire per effettuare il calcolo del taeg, perché non può essere certo il consulente tecnico ad interpretare le poche norme esistenti sul calcolo degli interessi <sup>60</sup> attraverso, più o meno pertinenti, richiami a sentenze civili varie (di merito e di legittimità) che, a partire dal 1999 <sup>61</sup>, sono intervenute sui molti punti controversi del modo di calcolare il corrispettivo (gli interessi) di un prestito bancario.

Nei casi di **contenzioso sui conti correnti** bancari il magistrato dovrebbe poi chiedere, *ex officio*, alla banca di ricalcolare i saldi delle operazioni creditizie ivi

---

questione che non può essere di certo risolta autonomamente dal c.t. riguarda l'applicazione dello jus superveniens (in relazione alle leggi sulla trasparenza 154/92 e 108/96 sull'usura) nei casi di contratti di aperture di credito, di sconti o di mutui stipulati ante '96, su cui, per l'usura, vedi *ultra*, al § 8 del presente elaborato, o la questione dell'aggiunta del tasso medio della cms e della mora al tasso medio ordinario per l'individuazione del tasso soglia, su cui vedi *supra* al § 4.

<sup>59</sup> La proposta non è “strana”, visto l'art. 92 disp. att. c.p.c. (*supra* nota 50) e considerato il fatto che, in alcuni tribunali, i giudici delle esecuzioni immobiliari hanno predisposto delle istruzioni per i c.t. incaricati di redigere i progetti distributivi in cui, ai sensi dell'art. 2855 del c.c., indicano le modalità di calcolo degli interessi, escludendo le “scorrettezze contabili” (anatocismo, interessi ultralegali, etc....) e l'usura ex art. 1815 c.c.; vedi ad esempio (in [www.tribunale.savona.it](http://www.tribunale.savona.it)) le *Direttive per il piano riparto* predisposte, nel 2006, dal Settore esecuzioni immobiliari del **Tribunale Savona**.

<sup>60</sup> L'art. 1284 c.c. dice che il saggio (tasso) degli interessi è del cinque per cento in ragione di anno, se le parti non ne hanno determinato la misura e l'art. 821 c.c. stabilisce che gli interessi maturano “giorno per giorno” e pertanto, per determinarli, in linea generale, occorre prima applicare il tasso (legale o convenzionale) sul capitale, dividere poi il risultato per 365 (o 366 negli anni bisestili) ed infine moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni trascorsi tra la data di esigibilità e quella del calcolo (Cass. 2109/87); **la formula** per il calcolo degli **interessi legali/convenzionali**, prevista dal codice civile (dati il tasso annuale ed il capitale), è pertanto la seguente  $I = [\text{numeri debitori} \times T]/36500$  dove I = interessi legali/convenzionali, “numeri debitori” = il capitale prestato/indebitamento medio (calcolato logicamente senza eventuali nullità civilistiche, rilevabili d'ufficio) x il numero dei giorni intercorrenti tra il *dies a quo* e il *dies ad quem* dell'operazione (o del trimestre) in esame; T = 5% o altro tasso annuo (da convertire, se con periodo diverso), convenzionalmente stabilito; il giudice competente dovrebbe logicamente indicare ai c.t. anche quali regole applicare nei vari casi di “scorrettezze contabili” (anatocismo, valute, ultralegali, indebiti), per evitare usurpazioni della funzione di interpretare le norme, esclusiva del magistrato.

<sup>61</sup> La svolta nell'interpretazione delle **norme sul calcolo degli interessi** è avvenuta in quell'anno, quando, con una raffica di quattro sentenze (n. 2374 del 16 marzo 1999, n. 3096 del 30 marzo 1999, n. 3845 del 17 aprile 1999 confermate dalla n. 12507 dell'11 novembre 1999), la Cassazione ha stabilito che l'uso bancario di capitalizzare trimestralmente gli interessi a debito (anatocismo), non era un uso “normativo” (come la stessa Corte aveva sostenuto nel ventennio precedente), ma si trattava di un uso “contrattuale” e, in quanto tale, non poteva derogare al divieto di anatocismo previsto, in via generale dall'art. 1283 c.c.; questa svolta è stata confermata da **Cass. S.U. civili** – sentenza 7 ottobre - 4 novembre **2004**, n. 21095; il governo, dopo le sentenze della Cassazione è intervenuto con il **primo decreto salvabanche** (decreto legislativo 4 agosto **1999**, n. 342) che, modificando il T. U. Bancario, ha permesso di emanare una normativa speciale per dare validità alla clausola anatocistica (delibera CICR del 9 febbraio 2000); si intende che, tenuto conto della normativa esistente, gli **interessi effettivi** non possono che essere gli interessi semplici + gli interessi anatocistici, cioè gli interessi effettivi di cui all'art. 644 c.p. corrispondono agli interessi composti della tecnica bancaria.

documentate <sup>62</sup>, secondo le istruzioni (quesito) preventivamente comunicate agli interessati; istruzioni che, logicamente, dovrebbero prevedere l'eliminazione delle "scorrettezze contabili" (anatocismo, interessi ultralegali, valute "uso piazza", spese non dovute, ecc...) dai saldi dei conti correnti bancari <sup>63</sup>, affinché sia possibile il controllo sull'eventuale supero dei tassi soglia dell'usura, relativamente a tutte le operazioni creditizie la cui contabilizzazione avviene nel conto corrente <sup>64</sup>.

A mio avviso il giudice civile dovrebbe esercitare il controllo sul supero del tasso soglia nel conto corrente, in special modo, quando la banca presenta un'istanza di **fallimento** (per la gravità delle conseguenze socio-economiche) o dei **decreti ingiuntivi** (anche se relativi alle rate di un mutuo stipulato per "consolidare" un saldo negativo di un conto corrente "viziato"), trattandosi, nel secondo caso, di procedimenti che potrebbero proseguire *inaudita altera parte* <sup>65</sup>, se l'ingiunto non si oppone perché, disinformato (da consulenti collusi o ignoranti), ritiene che i saldi della banca siano calcolati correttamente <sup>66</sup>.

<sup>62</sup> **Trabucchi** *Istituzioni di diritto civile*, Cedam 2004: il conto corrente bancario non è un tipo speciale di contratto, ma una particolare modalità di esecuzione di **operazioni diverse** tra banca e cliente (deposito, apertura di credito, anticipazione bancaria, mandato per l'incasso, sconto, etc.). L'unico caso in cui il conto corrente può essere considerato un'operazione creditizia (apercredito) è nei passaggi a debito dei conti non affidati e negli sconfinamenti (cfr. definizioni contenute nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia cit. nota 35).

<sup>63</sup> Si tratta di nullità rilevabili d'ufficio come hanno più volte deciso sia i magistrati di merito che di legittimità (vedi Di Napoli e Milizia cit. e i numerosi autori che si sono specificamente occupati delle varie "scorrettezze contabili"); lo Studio può fornire un **esempio di Quesito/Istruzioni** per la verifica del supero dei tassi soglia in un conto corrente bancario, in cui si indica, al c.t.u., come provvedere all'eliminazione delle "scorrettezze" (cioè all'individuazione del capitale effettivamente prestato), prima di procedere al calcolo dei tassi globali.

<sup>64</sup> **L'eliminazione delle "scorrettezze contabili"** comporta di norma la modifica, a favore del cliente, dei "numeri" (capitale x giorni) utilizzati dalla banca nel calcolo trimestrale degli interessi a debito (calcolo documentato nel trimestrale "conto scalare") e di conseguenza, tale eliminazione, **fa variare** (in *pejus* per la banca) **anche il risultato del calcolo del t(a)eg**; ciò succede logicamente anche nel caso in cui l'anatocismo sia legittimo (vedi *supra* nota 61). Considera la capitalizzazione trimestrale come possibile causa dello sconfinamento del t(a)eg anche **Esposito** in *Se l'interesse bancario è a rischio usura* Nota ad Ord. arch. GIP Trani (dott. Olivieri del Castello) del 10 ottobre 2005 in [www.unipa.it](http://www.unipa.it). Anche nelle **Istruzioni della Banca d'Italia** (cit. nota 35) si precisa, al **§ C.3**, che i "numeri debitori" sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni" e non sono certo quelli indicati nello scalare! Tra l'altro la Banca d'Italia, nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 (sbf bancari) e collegate al conto corrente, espressamente, prevede che *i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale"*. Come si vede non si dice in alcun modo che per "capitale" si debba intendere quello capitalizzato (cioè i "numeri debitori" che si trovano negli scalari), perché nel nostro ordinamento la capitalizzazione (anatocismo) è, di regola, vietata, ex art. 1283 c.c.

<sup>65</sup> Il privilegio concesso alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo sulla base della contabilità da loro prodotta (**art. 50 T.U. Bancario**), finché non vengono emanate le disposizioni per il calcolo degli interessi, previste dal T.U. Bancario (vedi *supra* nota 27), a mio avviso, non è azionabile, in carenza di norme contrattuali specifiche, in quanto la controparte non può verificare la conformità alla legge (mancante) delle modalità di calcolo degli interessi e delle spese e, di conseguenza, anche del loro ammontare (il **credito non è né certo, né liquido**).

<sup>66</sup> Gli avvocati delle banche sostengono che, per i decreti ingiuntivi non opposti, durante la fase esecutiva non si possa chiedere il ricalcolo del saldo dei conti correnti passivi, nemmeno eccependo nullità rilevabili d'ufficio, in quanto il giudicato, com'è noto, "copre il dedotto ed il deducibile".

A questo scopo la banca dovrebbe presentare al giudice un documento (a titolo di prova) in cui vengono indicati, in modo distinto, capitale (al netto dei “scorrettezze contabili”), interessi, spese connesse (interessi + spese = interessi globali) e termini, iniziale e finale, delle operazioni, suddivise per le categorie previste nella normativa antiusura (non un generico saldaconto !) <sup>67</sup>.

## 8. Disinformazione sull'efficacia della nuova legge antiusura per i contratti stipulati prima del 1996

In vari provvedimenti giudiziari e in molte perizie, si legge che la normativa antiusura non si applica a tutte le operazioni di credito (bancario) derivate da contratti stipulati prima del 1996, perché la **legge 28 febbraio 2001, n. 24** (di “interpretazione autentica” della legge 108/96) ha specificato che si deve fare riferimento esclusivamente al momento della stipula del contratto <sup>68</sup>.

Questa interpretazione “estensiva” <sup>69</sup> è chiaramente fuorviante in quanto, dal contesto dell'approvazione della legge 24/01 <sup>70</sup> e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale ad essa relativa <sup>71</sup>, si capisce chiaramente che la norma “interpretativa” deve essere riferita solo ai contratti di mutuo (a tasso fisso) ed ai contratti di finanziamento ad esso analoghi (factoring, leasing).

Il mutuo (a tasso fisso), in effetti, è l'unico tipo di operazione creditizia che sarebbe penalizzata dall'applicazione a posteriori delle norme antiusura e considerata anche la

---

Indipendentemente dalla stranezza di una sentenza che favorirebbe la commissione del reato di usura e a cui potrebbe pertanto applicarsi il sequestro penale preventivo (vedi *supra* nota 54) a mio avviso, però nei casi dei crediti garantiti da ipoteca, il giudicato non copre il calcolo degli interessi, in quanto, nelle esecuzioni immobiliari, l'art. 2855, terzo comma c.c. (applicabile nella fase distributiva) presuppone una distinzione tra capitale ed interessi, cosa che normalmente non viene proprio indicata nei ricorsi per decreto ingiuntivo delle banche (vedi anche *supra* nota 54).

<sup>67</sup> Vedi sul punto **Farina** *Il decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito e giudizio di opposizione: peculiarità e questioni controverse* - Studio presentato al Consiglio Superiore della Magistratura - Roma 24/25 Gennaio 2008 reperibile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>68</sup> Art 1, comma 1, Legge 24/01 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

<sup>69</sup> Vedi ad es. **Pezone** ne *Il reato di usura prima e dopo la legge 24/2001* in [www.studiopezone.com](http://www.studiopezone.com) dove sono commentate due sentenze del Tribunale di Sulmona dell'anno 2005.

<sup>70</sup> La legge 24/01 [conversione in legge del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (cosiddetto **secondo decreto salvabanche**)] è stata approvata in conseguenza di alcune sentenze della Cassazione (sez. pen. n. 1077 del 22 ottobre 1998 e sez. civ. n. 14899 del 17 novembre 2000) le quali, in tema di contratto di mutuo, hanno stabilito che la pattuizione degli interessi moratori a tasso divenuto usurario, a seguito della legge 108/96, era illegittima civilisticamente e punibile penalmente, anche se convenuta in epoca antecedente al 1997.

<sup>71</sup> Sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29 (in *Foro it.*, 2002, I, 933, con Nota di **Palmieri** *Interessi usurari: una nuova partenza*).

particolare situazione creatasi con l'adozione dell'euro al posto della lira come moneta avente corso legale, si giustifica la sostituzione *ex lege* (art. 1, comma 3, legge 24/01) del tasso pattuito in origine e divenuto usuraio, con uno diverso <sup>72</sup>.

Alcuni interpreti ritengono però che per i contratti di credito (bancario), diversi dal mutuo a tasso fisso, stipulati prima del 1997, in caso di supero del tasso soglia, non si possa utilizzare la norma del comma 3 dell'art. 1 della legge 24/01, ma si debba egualmente procedere alla sostituzione del tasso usuraio con il tasso soglia, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (come indicato dalla Suprema Corte <sup>73</sup>); altri, considerando la sopravvenuta nullità della clausola ex art 1815 c.c., ritengono applicabile l'art. 1284, comma 3, c.c. e perciò la sostituzione dovrebbe essere effettuata con il tasso legale <sup>74</sup>.

Per i contratti di **apertura di credito in conto corrente** invece non può certo essere ammesso che il supero del tasso soglia, successivo alla stipula, sia ininfluenza perché ciò vanificherebbe la norma penale (si stabilisce un tasso inferiore alla soglia di usura nel contratto e con una successiva variazione si potrebbe superarlo legalmente, se si accogliesse l'interpretazione "estensiva" della legge 24/01) <sup>75</sup>.

Ad avviso del sottoscritto, nel caso di contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati prima del 1997, **non si possono applicare norme per la sostituzione** del tasso divenuto usurario, essendo la variazione dello stesso nella piena disponibilità della banca, come previsto nelle clausole contrattuali; nel caso il perito. constatato il supero della soglia, applicherà perciò al rapporto contrattuale (che tra l'altro viene periodicamente rinnovato), la sanzione civile prevista dall'art. 1815 c.c. <sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> Art. 1, comma 3, legge 24/01 (conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394) *In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso ... in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito ... dal tasso indicato al comma 3 ... La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.*

Art. 1, comma 3, legge 24/01 *Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.*

<sup>73</sup> Cassazione 13 giugno 2002, n. 8442 (in *Giust. civ.* 2002, I 2109) che richiama Cass. 17 novembre 2000, n. 14899 (in *Foro it.*, 2001, I, 80 con Nota di **Palmieri** *Tassi usurari e introduzione della soglia variabile: ancora una storia interlocutoria*).

<sup>74</sup> Vedi, ad es. **Caccaviello** *La consulenza tecnica nelle cause bancarie*, 2004 in [www.iussit.it](http://www.iussit.it)

<sup>75</sup> Sulla questione gli autori più attenti, dopo aver studiato la cosa, hanno scritto che la norma interpretativa della legge 24/01 non può che applicarsi ai soli mutui a tasso fisso e ad operazioni simili (cfr. Farina e Rossetti cit.); significativamente i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 24/01 hanno previsto, solo per i mutui a tasso fisso stipulati alla data di entrata in vigore della legge 108/96, un tasso di sostituzione (vedi *supra* nota 70).

<sup>76</sup> Vedi *supra* nota 11. Ciò comporta che nel rapporto contrattuale si debbano escludere gli interessi globali usurari (interessi nominali e spese) addebitati nel saldo finale indicato nell'estratto conto del trimestre, in cui il t(a)eg rilevato sia risultato superiore al tasso soglia [t(a)egm + 50%], dal saldo iniziale (capitale) del trimestre successivo.



## 9. Disinformazione sulla prescrizione della contestazione dei saldi di conti correnti

Un altro tentativo di disinformazione viene condotto dagli avvocati delle banche sul tema della prescrizione; fino a qualche tempo le banche fa sostenevano che la prescrizione (ordinaria) del diritto alla restituzione di somme ingiustificatamente corrisposte cominciava a decorrere dalla data del singolo pagamento.

Ai sensi dell'**art. 1422 c.c.**, non è invece dubbio che l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la **nullità** delle clausole relative alle "scorrettezze contabili" (anatocismo, valute, interessi ultralegali) o all'usura sia **imprescrittibile**, mentre quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di conseguire la ripetizione delle somme versate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi è soggetta alla **prescrizione ordinaria decennale** a norma dell'**art. 2946 c.c.**.

In alcune sentenze di merito <sup>77</sup>, spesso citate dai periti e dai c.t.u filobancari, si è sostenuto che il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione dell'anatocismo è il momento di accreditamento a favore della banca delle singole somme che corrispondono agli interessi sugli interessi capitalizzati trimestralmente, in quanto ogni somma costituirebbe autonomamente un indebitato, oggetto perciò stesso di specifica domanda di restituzione.

Ma se per altri tipi di contratto (ad es. il libretto di risparmio) ciò potrebbe essere valido, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente, il termine in questione, in realtà, non può che decorrere dalla **chiusura definitiva del rapporto** *«trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro»* <sup>78</sup> e pertanto *«la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca sulla base di interessi calcolati in forza di una clausola patrizia nulla, non decorre dalla data del singolo pagamento, ma dalla data dell'ultimo, dal momento che gli stessi possono essere considerati quali atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico»* <sup>79</sup>.

Sotto il profilo penale invece il termine di prescrizione decorre senza dubbio dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari <sup>80</sup>.

## 10. Disinformazione sui benefici concessi a chi denuncia l'usura, anche se operata dalle banche

<sup>77</sup> Sentenze varie tra cui **Tribunale Novara** n. 52/08, in [www.studiolegalecriscoli.it](http://www.studiolegalecriscoli.it) e **Tribunale di Udine** n. 904/08, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

<sup>78</sup>

Cass., 9 aprile 1984, n. 2262 in [www.altalex.it](http://www.altalex.it)

<sup>79</sup> Cass., 14 maggio 2005, n. 10127, in Infoutet, 2007.

<sup>80</sup> art. 644-ter. (prescrizione del reato di usura). *La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.*

L'usura è un "reato contratto" il quale esiste in quanto esiste il contratto usurario: la legge punisce il fatto (giuridico) della conclusione del contratto con cui si chiedono interessi (globali) superiori al tasso limite.

Il reato si commette attraverso la stipula del contratto (e la successiva evoluzione del rapporto) e non con una qualche specifica azione personale; accertata l'esistenza del contratto di finanziamento (da chiunque sottoscritto) e accertato il tasso usurario è accertato anche il reato; l'accertamento degli eventuali colpevoli dell'usura è un'indagine ulteriore.

Tenuto conto di ciò, è evidente che i **risvolti civilistici** e **amministrativi** dovrebbero essere **indipendenti dall'elemento soggettivo** del reato penale e pertanto, a mio avviso, l'eventuale archiviazione della notizia del reato di usura per mancanza del dolo nel soggetto iscritto nel registro degli indagati <sup>81</sup> o sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto <sup>82</sup> non dovrebbe influire in altre sedi (il PM dovrebbe logicamente continuare l'indagine contro ignoti, se l'usura nel rapporto contrattuale è stata comunque accertata).

Si deve inoltre considerare che fin dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, imprenditori e professionisti che denunciano alla magistratura l'usura (anche bancaria) hanno accesso ai seguenti **benefici**: concessione di un mutuo senza interesse (art. 14, secondo comma, legge 108/96 <sup>83</sup>) e sospensione dei termini (art. 20, legge 44/99 <sup>84</sup>), **indipendentemente dall'accertamento degli autori materiali del reato**; questi benefici sono però connessi all'espletamento delle indagini ed al proseguo dell'iter giudiziario e decadono se l'accusa non viene accertata in via definitiva.

## 11. Il dolo nel reato di usura

Per quanto riguarda infine la questione del dolo nel reato di usura, finora gli autori che hanno esaminato la questione si sono soffermati sul fatto che nel nuovo reato di usura, è sufficiente il **dolo generico** (la coscienza di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite), ma che può verificarsi l'errore sulla norma penale (causa esimente), per le confuse modalità di applicazione delle formule per il calcolo del t(a)eg <sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> Vedi ad es. Esposito cit.

<sup>82</sup> Vedi *supra* sentenza di Palmi in nota 29.

<sup>83</sup> Art. 14, comma 2, legge 108/96 : *Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale .*

La richiesta di mutuo deve essere presentata (al Prefetto competente per territorio) entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell'inizio delle indagini (art. 7, comma 2, del D.P.R. 455/99).

<sup>84</sup> Vedi *supra* nota 23

<sup>85</sup> Vedi Catania cit. pag. 58 e Capoti cit. secondo il quale le banche, sulla base delle famigerate "Istruzioni" della Banca d'Italia, hanno inteso che la cms non si conteggia nel calcolo del taeg (vedi *supra* nota 41) e pertanto i responsabili non sono punibili per la mancanza dell'elemento soggettivo (su

A mio avviso si dovrebbe invece considerare il dolo eventuale (accettazione consapevole del rischio di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite) conseguente alle "scorrettezze contabili", che spesso comportano il superamento del tasso soglia <sup>86</sup>.

I **funzionari addetti ai crediti** (concessione e recupero) sono di certo consapevoli delle condizioni complessive applicate alla clientela nei "fidi" e nei "castelletti", cioè del fatto che il tasso (annuo) effettivo globale [il t(ae)g], cioè il corrispettivo di queste operazioni di credito, a causa delle "scorrettezze contabili", è sicuramente superiore al tasso (corrispettivo) nominale/effettivo rilevato dai sistemi informatici della banca (che non considerano le "scorrettezze contabili") e pertanto la loro responsabilità (penale) personale è ben documentata e altrettanto può dirsi dei funzionari e dei professionisti esterni addetti/incaricati al/del recupero dei crediti insoluti che hanno, a mio avviso, anche un grado maggiore di consapevolezza, del peso degli interessi globali, sul cliente moroso.

In riferimento poi alla fattispecie dell'usura soggettiva si sottolinea che è nella **logica bancaria/usuraia** aumentare il tasso, cioè far pagare di più il danaro, quando il soggetto è economicamente bisognoso e si sottolinea infine che l'applicazione della clausola anatocistica dimostra, in modo evidente, la volontà di chiedere interessi usurari, visto che l'interesse composto (matematicamente parlando) tende ad un tasso infinito.

La magistratura inquirente (disapplicando sostanzialmente gli insegnamenti della suprema corte <sup>87</sup>) non può continuare ad accogliere giustificazioni ridicole quale quella, spesso udita, "seguivamo le istruzioni della Banca d'Italia" e archiviare le denunce o assolvere gli imputati, anche quando è certo che il tasso effettivo è superiore al tasso soglia, sostenendo che il reato di usura non sussiste per "mancanza dell'elemento soggettivo" !.

Premesso che, come si visto, le (famigerate) "Istruzioni" e le loro formule non hanno niente a che fare con il reato di usura, ma riguardano solamente la raccolta dei dati per il calcolo del tasso medio [t(a)egm] <sup>88</sup>, nel caso di archiviazione o di assoluzione è

questa linea molte sono state le archiviazioni e le assoluzioni nei procedimenti penali per usura bancaria.

<sup>86</sup> Ammette il dolo eventuale ad es. Bonora cit. pag. 70. Si deve peraltro considerare anche che l'usura è un **reato-contratto** (vedi *supra* nota 12).

<sup>87</sup> Significativamente **Cass. pen. sez. II, n. 6015/1999** (in [www.iureconsult.com](http://www.iureconsult.com)) "Il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispecie: una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito, l'altra dalla **sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato**. Le fattispecie sono destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria ed hanno in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Nella *prima fattispecie* **il verificarsi dell'evento lesivo** del patrimonio altrui si atteggia ... ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, **nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito**; nella *seconda*, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, **il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempita**"

<sup>88</sup>

Sulla questione del principio di legalità per la "verifica del t(a)eg", relativamente alle **Istruzioni**, vedi

in ogni caso dovere del magistrato penale continuare le indagini nei confronti di ignoti o di altri soggetti da identificare, anche se, come qualcuno teme, queste nuove indagini dovessero coinvolgere i vertici di ABI e Bankitalia <sup>89</sup>.

## 12. Conclusioni

Tenuto conto di quanto illustrato, a mio avviso, il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe suggerire ai giudici molta prudenza nella frequentazione delle banche e dei bancari/banchieri (e dei c.t. loro collegati) <sup>90</sup>, visto che si tratta di possibili criminali del tipo “colletti bianchi”, in quanto **molte operazioni finanziarie potenzialmente usuarie**, penalmente e civilisticamente sanzionate, (tutte le operazioni di credito previste nel decreto ministeriale) **sono tipiche del sistema bancario**, non certo della criminalità “comune”.

Quando mai si è visto infatti che l'usuraio/estorsore (il comune criminale) apra un credito (fido) su di un conto corrente o un "castelletto" per scontare i crediti commerciali a “strozzo” ? Solo nella banca si compiono queste operazioni finanziarie! Operazioni che, dal 1996, nessuna norma esenta dal controllo di legalità/usurarietà.

E a quale scopo lo Stato (tutti i cittadini) avrebbe organizzato la raccolta dei dati sui tassi globali medi [t(a)egm] delle operazioni di credito bancario e la pubblicazione dei valori medi (statistici), se non per controllare, tramite la magistratura, l'operato dei funzionari, dirigenti ed amministratori degli istituti di credito ?

Condizione necessaria per l'esercizio di questo controllo e però che i magistrati siano consapevoli delle norme vigenti in materia di usura e vengano supportati da avvocati e periti altrettanto consapevoli.

Se questa consapevolezza manca, si deve prendere atto che i bancari/banchieri sono

---

*supra* note 9, 37 e 41; ad avviso del sottoscritto, le norme amministrative (i decreti ministeriali) hanno recepito le “Istruzioni” solamente riguardo alla specificazione delle categorie e all'individuazione delle classi di importo e di rischio delle categorie (omogenee); tali operazioni infatti non vengono effettuate nei DDMM annuali (che si limitano ad una mera elencazione delle denominazioni delle categorie) e pertanto non si potrebbe correttamente individuare il tasso soglia [t(a)egm + 50%], da confrontare con il tasso (annuo) effettivo globale dell'operazione di credito in esame, senza l'ausilio delle suddette “Istruzioni”, che definiscono le categorie (omogenee) e le classi (di importo e di rischio), relativamente alle quali vengono rilevati i dati [i t(a)egm medi] per la successiva pubblicazione dei valori medi [cioè della media dei tassi medi, i t(a)egm].

<sup>89</sup> Già nella sentenza di Palmi e ancor più nell'appello (*supra* nota 29), emerge che la responsabilità del comportamento usurario delle singole banche sarebbe da imputarsi all'organo di vigilanza (Banca d'Italia) ed alla loro associazione di categoria (ABI).

<sup>90</sup> Art. 51 c.p.c.: *Il giudice civile* (ed il c.t.u.) *ha l'obbligo di astenersi se ha interesse nella causa o in un'altra vertente su identica questione di diritto, se egli stesso o il coniuge è parente/affine, commensale abituale o se egli stesso o il coniuge ha rapporti credito o debito con una delle parti.* Art. 36 c.p.p. *Il giudice penale* (ed il c.t.u.) *ha l'obbligo di astenersi se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui del coniuge o dei figli, se alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dal reato.* Art. 51 c.p.p. *Il p.m.* *ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.* Per una dura accusa al sistema giudiziario vedi **Di Napoli Banche, politiche e giustizia: un nodo da sciogliere** in [www.giustiziagiusta.info](http://www.giustiziagiusta.info) (post del 14 novembre 2008).

*legibus soluti* perché, pagando profumatamente una pleora di avvocati e periti (e anche altri soggetti ?), sono in grado, più o meno consapevolmente, di mistificare la realtà delle leggi contro l'usura oggi vigenti e perciò (per volontà dell'Essere Supremo ?) questi soggetti possono fare quello che gli pare, nel settore del credito.

Il fatto che molti operatori professionali non abbiano (ancora) ben capito che la legge 108/96 ha istituito un controllo antiusura sulle operazioni bancarie e che questo, in qualche modo, deve pur essere (correttamente) effettuato, non credo escluda che gli interessati possano chiederlo egualmente, con forza, se necessario <sup>91</sup>.

### **dr. Gianni Frescura**

Centro servizi peritali (immobili e servizi bancari)

Valdagno (VI) via Bellini 6 – tel/fax 0445412545, mail “[csvaldagno@assimai.it](mailto:csvaldagno@assimai.it)”

---

<sup>91</sup> L'usura, penalmente e civilisticamente sanzionata, dal 1997, consiste :

- nel **concedere prestiti** di qualsiasi tipo (**capitale/credito**) a **tassi globali (corrispettivi) superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge**;
- nel **concedere prestiti** di qualsiasi tipo a **tassi globali sproporzionati** (rispetto al capitale/credito accordato), anche se inferiori ai tassi globali massimi stabiliti dalla legge, **a chi si trova in difficoltà economica o finanziaria**.

La legge, per qualsiasi tipo di prestito, pone il limite massimo (tasso soglia), dei corrispettivi da pagare, nel **tasso globale medio** della categoria cui appartiene il prestito, aumentato della metà. I tassi globali medi per le varie categorie (tra cui mutui, fidi, castelletti) sono preventivamente indicati dal Ministero dell'economia, tenendo conto della media dei tassi globali ordinari (medi) praticati dalle banche (rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia) e del tasso ufficiale di sconto, e sono pubblicati ogni tre mesi in Gazzetta Ufficiale.

#### **L'usura è più grave se**

- *il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività ... bancaria;*
- *il colpevole ha richiesto in garanzia ... proprietà immobiliari;*
- *il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;*
- *il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale/artigianale;*
- *il reato è commesso da appartenenti ad associazioni criminali.*

Come si vede la parificazione del banchiere al criminale (tutti e due possono commettere usura aggravata) è fatta dalla stessa legge e non è una semplice opinione comune.

## ALLEGATO A

### ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

**Comunicate dalla Banca d'Italia alle banche il 1° ottobre 1996** (prot. n. 47429), subito dopo l'approvazione del primo decreto ministeriale di classificazione delle categorie omogenee (DM 23 settembre 1996); **pubblicate**, come supplemento al decreto trimestrale, la prima volta, nella G.U. 30 settembre 1998, n. 228 e **modificate nel 2001** (G.U. 23 Agosto 2001, n. 195), 2003 (G.U. 08 Gennaio 2003, n. 5) e 2006 (G.U. 29 marzo 20 n. 74).

## INDICE

### Sezione I - Istruzioni per la segnalazione

#### A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

- A1. Oggetto
- A2. Ambito soggettivo della rilevazione
- A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro
- A4. Modalità di inoltro

#### B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

##### B1. Operazioni incluse

- Cat. 1. Apertura di credito in c/c
- Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti  
e sconto di portafoglio commerciale
- Cat. 3. Credito personale
- Cat. 4. Credito finalizzato
- Cat. 5. Factoring
- Cat. 6. Leasing
- Cat. 7. Mutui
- Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

##### B2. Operazioni escluse

- 1) operazioni con non residenti
- 2) operazioni in valuta estera
- 3) posizioni classificate a sofferenza
- 4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione
- 5) operazioni a tasso agevolato
- 6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati
- 7) finanziamenti revocati
- 8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito;
- 9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;
- 10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;
- 11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- 12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze" regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;
- 13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le parti o fissate per legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di pagamento.

B3. Controparte rilevante

B4. Classi di importo

## C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

C3. Metodologie di calcolo del TEG

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

**C5. Metodologia di calcolo della percentuale  
della commissione di massimo scoperto**

## Sezione II - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

1) Premessa

2) Dominio del campo "TIPBAINF" (base informativa) del record di "testa"

3) Modalità di segnalazione dei dati

4) Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2)

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento")

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento")

Allegato 1 – Categorie di operazioni e classi di importo

Allegato 2 – Schema di segnalazione

Allegato 3 – Caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati  
e relative rettifiche su supporto magnetico

## ALLEGATO B Principali norme penali/civili antiusura

### Le due fattispecie

Art. 644, comma 1, c.p. : [1] *Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in **corrispettivo** di una prestazione di denaro o di altra utilità, **interessi, o altri vantaggi usurari** [superiori al limite stabilito dalla legge (tasso soglia trimestrale)], è punito*

Art. 644, comma 3, prima parte, c.p. : **La legge stabilisce il** [tasso/corrispettivo/vantaggio] **limite** [o tasso soglia trimestrale] \* *oltre il quale gli interessi [i tassi/corrispettivi] sono sempre usurari.*

Art. 644, comma 3, seconda parte, c.p. : ... [2] *Sono **altresì usurari gli interessi** [i tassi/corrispettivi], **anche se inferiori al tasso soglia** [limite] **trimestrale**, e gli altri vantaggi o compensi che ... risultano **comunque sproporzionati** rispetto alle **prestazioni di denaro** [al capitale] ... quando chi li ha dati o promessi si trova in **condizioni di difficoltà economica o finanziaria.***

Art 1, comma 1, Legge 24/01 : *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

Art. 644-ter. c.p. : *La **prescrizione** del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.*

### Usura transitoria

Art. 3, secondo comma, della legge 108/96 : ... **fino alla prima pubblicazione in G.U. del tasso globale medio**, è punito come usuraio chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.

### Sanzioni civili

Art. 1815, secondo comma, c.c. : *Se sono convenuti interessi [tassi/corrispettivi] usurari [1) superiori al limite stabilito dalla legge (tasso soglia trimestrale) o 2) che risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro (al capitale) ... quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria], **la clausola è nulla e non sono dovuti interessi** [corrispettivi].*

Art 1, comma 1, Legge 24/01 *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge **nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti**, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

### Il tasso limite

Art. 2, comma 4, legge 108/96 : \* **II** [tasso/corrispettivo] **limite** [di un'operazione di credito] ... *oltre il quale gli interessi [tassi/corrispettivi] sono sempre usurari, **è stabilito nel tasso** [valore/corrispettivo] **medio** risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale [cioè nel tasso/valore che è la media dei tassi/valori medi = taegm] ... relativamente alla categoria di operazioni [di credito] in cui il credito [de quo igitur] **è compreso, aumentato della metà** [taegm + 50%taegm].*



### La determinazione del t(a)eg (il calcolo)

Art. 644, comma 5, prima parte, c.p. : *Per la **determinazione del** [Nel verificare se il] **tasso** [annuo effettivo globale (taeg)] **di interesse** [di un'operazione di credito sia] **usurario** [1] superiore al limite stabilito dalla legge (tasso soglia trimestrale) o 2) risulti comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro (al capitale) ... quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria], *si tiene conto delle **commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito** [capitale] ...*”*

Art. 3, comma 2 DM trimestrali :. *Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del [tasso soglia], si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia*

### Il rilevamento del t(a)eg medio

Art. 2, comma 1, legge 108/96 : *Il **Ministro del Tesoro**, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, **rileva trimestralmente il tasso** [corrispettivo] **effettivo globale** [t(a)eg] **medio** [ordinario/normale], **comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese** [collegate alla erogazione del credito/capitale], **escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno** [taeg], **degli interessi** [corrispettivi] praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ... nel corso del trimestre precedente **per operazioni** [di credito] **della stessa natura** [categoria]. I **valori** [tassi/corrispettivi] **medi** [= la media dei tassi medi = taegm] **derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta ufficiale.***

Art. 2, comma 2, legge 108/96 *La **classificazione delle operazioni** [di credito] per categorie omogenee, tenuto conto della natura [del credito], dell'oggetto [del credito], dell'importo [del credito], della durata [del credito], dei rischi [del credito] e delle garanzie [del credito] é **effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta ufficiale***

Preambolo DM annuale : *[la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nella rilevazione dei dati] avranno riguardo all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.*